



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 690/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 691/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, che attua l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana** 6
- ★ **Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli** 9
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 693/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria** 15
- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi ⁽¹⁾** 18
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 695/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 21

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità** 23
- ★ **Direttiva 2014/81/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il bisfenolo A ⁽¹⁾** 49

DECISIONI

- ★ **Decisione 2014/380/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia** 52
- ★ **Decisione 2014/381/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova** 56
- ★ **Decisione di esecuzione 2014/382/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana** 57
- ★ **Decisione 2014/383/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan** 60
- ★ **Decisione 2014/384/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che modifica la decisione 2011/426/PESC che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina** 65
- ★ **Decisione 2014/385/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani** 66
- ★ **Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli** 70
- ★ **Decisione di esecuzione 2014/387/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria** 72
- 2014/388/UE:
 - ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 giugno 2014, che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014-2020 [notificata con il numero C(2014) 3898]** 75
- 2014/389/UE:
 - ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 giugno 2014, relativa a emissioni storiche del trasporto aereo aggiuntive e quote aggiuntive assegnate al trasporto aereo per tenere conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea ⁽¹⁾** 135

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 689/2014 DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2014

che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011.
- (2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 204/2011, il Consiglio ha proceduto a un riesame dell'elenco di cui all'allegato III dello stesso.
- (3) Si dovrebbero aggiornare le informazioni identificative relative a un'entità figurante nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011.
- (4) Non vi sono più motivi per mantenere due entità nell'elenco che figura nell'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 58 del 3.3.2011, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014

Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON

ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

1) la voce relativa all'entità «Capitana Seas Limited» è sostituita dalla seguente:

	«Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
36.	Capitana Seas Limited		Entità, registrata nelle Isole Vergini britanniche, di proprietà di Saadi Gheddafi	12.4.2011»

2) le voci relative alle seguenti entità sono soppresse:

- Libyan Holding Company for Development and Investment;
 - Dalia Advisory Limited (LIA sub).
-

REGOLAMENTO (UE) N. 690/2014 DEL CONSIGLIO**del 23 giugno 2014****che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 204/2011 ⁽²⁾ dà attuazione alle misure previste nella decisione 2011/137/PESC.
- (2) Il 19 marzo 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) ha adottato la risoluzione 2146 (2014) [UNSCR 2146 (2014)], che vieta il carico, il trasporto o lo scarico di petrolio greggio illecitamente esportato proveniente dalla Libia su navi battenti la bandiera di uno Stato membro designate dal comitato delle sanzioni ("navi designate"), in assenza di istruzioni del punto di contatto del governo della Libia.
- (3) L'UNSCR 2146 (2014) chiede altresì l'adozione di misure per impedire l'ingresso delle navi designate nei porti e la prestazione di servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza, alle navi designate, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato.
- (4) L'UNSCR 2146 (2014) vieta inoltre le transazioni relative a petrolio greggio illecitamente esportato proveniente dalla Libia a bordo delle navi designate, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato. Tuttavia, poiché l'UNSCR 2146 (2014) consente l'ingresso delle navi designate nei porti in taluni casi, possono in tali casi essere accettate tasse portuali, anche per quanto riguarda il petrolio greggio a bordo di tali navi.
- (5) Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare l'elenco delle navi designate a cui si applicano tali misure conformemente alle modifiche dell'allegato V della decisione 2011/137/PESC e in base ad accertamenti eseguiti dal comitato delle sanzioni conformemente ai paragrafi 11 e 12 dell'UNSCR 2146 (2014).
- (6) Il 23 giugno 2014 la decisione 2011/137/PESC è stata modificata dalla decisione 2014/380/PESC del Consiglio ⁽³⁾ per dare attuazione a tali misure.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 204/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

1) all'articolo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

- «h) "navi designate", le navi designate dal comitato delle sanzioni di cui al paragrafo 11 dell'UNSCR 2146 (2014), elencate nell'allegato V del presente regolamento;
- i) "punto di contatto del governo della Libia", il punto di contatto nominato dal governo della Libia e notificato al comitato delle sanzioni conformemente al paragrafo 3 dell'UNSCR 2146 (2014).»;

⁽¹⁾ GUL 58 del 3.3.2011, pag. 53.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GUL 58 del 3.3.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2014/380/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che modifica la decisione 2011/137/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (cfr. pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale).

2) è inserito il seguente articolo:

«*Articolo 10 ter*

1. È vietato caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio proveniente dalla Libia su navi designate battenti la bandiera di uno Stato membro salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di tale Stato membro previa consultazione del punto di contatto del governo della Libia.

2. È vietato accettare o dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione alle navi designate, se il comitato delle sanzioni ha così specificato.

3. La misura di cui al paragrafo 2 non si applica se l'ingresso in un porto nel territorio dell'Unione è necessario per un'ispezione, in caso di emergenza o se la nave sta ritornando in Libia.

4. La prestazione, da parte di cittadini di Stati membri o a partire dal territorio di tali Stati, di servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento o di altri servizi di assistenza delle navi alle navi designate, compresa la fornitura di carburante o di provviste, è vietata, se il comitato delle sanzioni ha così specificato.

5. Le autorità competenti degli Stati membri indicate nell'allegato IV possono concedere deroghe alla misura imposta dal paragrafo 4 qualora ciò sia necessario per scopi umanitari o di sicurezza o nel caso in cui la nave stia tornando in Libia. Tutte le autorizzazioni di questo tipo devono essere notificate per iscritto al comitato delle sanzioni e alla Commissione.

6. Sono vietate, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, le transazioni finanziarie relative a petrolio greggio a bordo delle navi designate, comprese la vendita di petrolio greggio o l'uso del petrolio greggio come credito, nonché la stipula di un'assicurazione per il trasporto di petrolio greggio. Tale divieto non si applica all'accettazione delle tasse portuali nei casi di cui al paragrafo 3.»;

3) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 15*

La Commissione è autorizzata a:

a) modificare l'allegato IV in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;

b) modificare l'allegato V conformemente a modifiche dell'allegato V della decisione 2011/137/PESC e in base ad accertamenti eseguiti dal comitato per le sanzioni conformemente ai paragrafi 11 e 12 della risoluzione 2146 (2014).»;

4) l'allegato V è aggiunto come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON

ALLEGATO

«ALLEGATO V

ELENCO DELLE NAVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA h), E ALL'ARTICOLO 10 *ter* E MISURE APPLICABILI COME SPECIFICATO DAL COMITATO DELLE SANZIONI»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 691/2014 DEL CONSIGLIO**del 23 giugno 2014****che attua l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014.
- (2) Il 9 maggio 2014, il Comitato delle sanzioni istituito in virtù della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha inserito tre persone nell'elenco delle persone e delle entità soggette alle misure stabilite dai paragrafi 30 e 32 della risoluzione 2134 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014

*Per il Consiglio**Il presidente*

C. ASHTON

⁽¹⁾ GUL 70 dell'11.3.2014, pag. 1.

ALLEGATO

Persone di cui all'articolo 1

1. FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

COGNOME: BOZIZÉ

NOME: François Yangouvonda

PSEUDONIMO: Bozize Yangouvonda

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 14 ottobre 1946/Mouila, Gabon

PASSAPORTO/INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE: Figlio di Martine Kofio

DESIGNAZIONE/GIUSTIFICAZIONE:

Coinvolgimento in atti che minano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana o sostegno a tali atti: in seguito al colpo di Stato del 24 marzo 2013, Bozizé ha fornito assistenza finanziaria e materiale ai miliziani che operano per destabilizzare la transizione in corso e per riportarlo al potere. François Bozizé, unitamente ai suoi sostenitori, ha incoraggiato l'attacco del 5 dicembre 2013 a Bangui. La situazione nella Repubblica centrafricana si è deteriorata rapidamente dopo tale attacco perpetrato dalle forze anti-balaka che ha provocato oltre 700 morti. Da allora, ha continuato a cercare di avviare operazioni di destabilizzazione e di confederare le milizie anti-balaka al fine di mantenere le tensioni nella capitale della Repubblica centrafricana. Bozizé ha provato a riorganizzare molti elementi delle forze armate centrafricane dispersi nelle campagne in seguito al colpo di Stato. Le forze fedeli a Bozizé sono state coinvolte in rappresaglie contro la popolazione musulmana della Repubblica centrafricana. Bozizé ha chiesto alle sue milizie di perpetrare atrocità contro il regime attuale e gli islamici.

2. NOURREDINE ADAM

COGNOME: ADAM

NOME: Nourredine

PSEUDONIMO: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1970/Ndele, Repubblica centrafricana

Altre date di nascita: 1969, 1971

PASSAPORTO/INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE:

DESIGNAZIONE/GIUSTIFICAZIONE:

Coinvolgimento in atti che minano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana o sostegno a tali atti: Nourredine è uno dei leader iniziali della coalizione Séléka. È stato identificato sia come generale sia come presidente di uno dei gruppi di ribelli armati della Séléka, il *Central PJCC*, un gruppo formalmente conosciuto come la Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace e il cui acronimo è anche noto come CPJP. In qualità di ex capo del gruppo scissionista «fondamentale» della Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace (CPJP/F), è stato il coordinatore militare dell'ex-Séléka nel corso delle offensive della precedente ribellione nella Repubblica centrafricana, svoltasi tra inizio dicembre 2012 e marzo 2013. Senza il coinvolgimento di Nourredine, la Séléka non sarebbe probabilmente riuscita a togliere il potere all'ex presidente del paese François Bozizé. In seguito alla nomina di Catherine Samba-Panza a presidente ad interim il 20 gennaio 2014, è stato uno dei principali artefici del ritiro tattico dell'ex-Séléka a Sibut, avente lo scopo di attuare il suo piano per la creazione di una roccaforte musulmana nel nord del paese. Ha chiaramente esortato le sue forze a resistere agli ordini del governo transitorio e dei leader militari della missione internazionale di sostegno alla Repubblica centrafricana sotto guida africana (MISCA). Nourredine dirige attivamente l'ex-Séléka, le forze dell'ex-Séléka dissolte da Djotodia nel settembre 2013, guida le operazioni contro le zone cristiane e continua a sostenere e dirigere in misura significativa l'ex-Séléka attiva nella Repubblica centrafricana.

Coinvolgimento nella pianificazione, direzione o perpetrazione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili: dopo che la Séléka ha assunto il controllo di Bangui il 24 marzo 2013, Nourredine Adam è stato nominato ministro della sicurezza e successivamente direttore generale del comitato straordinario per la difesa dei risultati democratici (*Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques* — CEDAD, un servizio di intelligence centrafricano ora scomparso). Nourredine Adam ha impiegato il CEDAD come forza di polizia politica personale

incaricata di eseguire numerosi arresti arbitrari, atti di tortura ed esecuzioni sommarie. Inoltre, è stato una delle principali figure dietro la sanguinosa operazione di Boy Rabe. Nell'agosto 2013, le forze Séléka hanno attaccato Boy Rabe, una zona della Repubblica centrafricana considerata un bastione dei sostenitori di François Bozizé e del suo gruppo etnico. Con il pretesto di cercare depositi clandestini di armi, le truppe Séléka avrebbero ucciso numerosi civili e quindi saccheggiato con violenza la zona. Quando tali attacchi si sono estesi ad altri quartieri, migliaia di residenti hanno invaso l'aeroporto internazionale, ritenuto un luogo sicuro data la presenza di truppe francesi, occupando la sua pista.

Sostegno a gruppi armati o reti criminali tramite lo sfruttamento illegale di risorse naturali: a inizio 2013, Nourredine Adam ha svolto un importante ruolo nell'ambito delle reti di finanziamento dell'ex-Séléka. Si è recato in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati arabi uniti per raccogliere fondi per tale ribellione. Ha inoltre svolto la funzione di Mediatore per il cartello ciadiano di traffico di diamanti attivo tra la Repubblica centrafricana e il Ciad.

3. LEVY YAKETE

COGNOME: YAKETE

NOME: Levy

PSEUDONIMO: Levi Yakite; Levy Yakite

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 14 agosto 1964/Bangui, Repubblica centrafricana

Altra data di nascita: 1965

PASSAPORTO/INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE: Figlio di Pierre Yakété e Joséphine Yamazon

DESIGNAZIONE/GIUSTIFICAZIONE:

Coinvolgimento in atti che minano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana o sostegno a tali atti: il 17 dicembre 2013, Yakete ha assunto l'incarico di coordinatore politico del nuovo gruppo di ribelli anti-balaka denominato «Movimento di resistenza popolare per la riforma della Repubblica centrafricana». Ha partecipato direttamente alle decisioni di un gruppo di ribelli coinvolto in atti che hanno minato la pace, la stabilità e la sicurezza del paese, in particolare il 5 dicembre 2013 e in seguito. Questo gruppo è stato inoltre esplicitamente menzionato nelle risoluzioni 2127, 2134 e 2149 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per tali atti. Yakete è stato accusato di aver ordinato l'arresto di persone collegate alla Séléka, di aver chiesto l'aggressione di oppositori del presidente Bozizé e di aver reclutato giovani miliziani per attaccare chi è ostile al regime con il machete. Rimasto nell'entourage di François Bozizé dopo il marzo 2013, si è unito al fronte per il ripristino dell'ordine costituzionale nella Repubblica centrafricana (*Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en Centrafrique* — FROCCA), che mira a riportare al potere il presidente destituito con qualsiasi mezzo. A fine estate 2013 si è recato in Camerun e Benin dove ha cercato di reclutare persone per la lotta contro la Séléka. Nel settembre 2013 ha provato a recuperare il controllo delle operazioni condotte dai combattenti pro-Bozizé nelle città e nei villaggi vicino Bossangoa. Yakete è anche sospettato di aver promosso la distribuzione di machete a giovani disoccupati cristiani per facilitare i loro attacchi contro musulmani.

REGOLAMENTO (UE) N. 692/2014 DEL CONSIGLIO**del 23 giugno 2014****concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/386/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, concernente restrizioni relative alle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nella riunione del 20 e 21 marzo 2014 il Consiglio europeo ha condannato fermamente l'annessione della Repubblica autonoma di Crimea («Crimea») e della città di Sebastopoli («Sebastopoli») alla Federazione russa e ha ribadito che non riconoscerà l'annessione. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a valutare le conseguenze giuridiche di tale annessione e a proporre restrizioni economiche, commerciali e finanziarie concernenti la Crimea da attuare rapidamente.
- (2) Nella sua risoluzione del 27 marzo 2014 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha ribadito il proprio impegno verso la sovranità, l'indipendenza politica, l'unità e l'integrità territoriale dell'Ucraina nei suoi confini riconosciuti internazionalmente, ribadendo la nullità del referendum svolto in Crimea il 16 marzo, nonché esortato tutti gli Stati a non riconoscere modifiche dello status della Crimea e di Sebastopoli.
- (3) Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/386/PESC riguardante restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli e relativa alla fornitura, diretta o indiretta, di finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché di assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione di tali merci, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli. Al fine di ridurre al minimo l'effetto di tali restrizioni sugli operatori economici dovrebbero essere previste deroghe e periodi transitori in relazione alle merci e ai relativi servizi oggetto di transazioni imposte da un contratto commerciale o da un contratto accessorio subordinato ad una procedura di notifica.
- (4) Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la loro attuazione richiede pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, un'azione normativa a livello di Unione.
- (5) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente al 25 giugno 2014, derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, e in particolare:
 - i) una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;
 - ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

⁽¹⁾ Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni relative alle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (cfr. pagina 70 della presente Gazzetta ufficiale).

- iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
 - iv) una domanda riconvenzionale;
 - v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;
- b) «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;
- c) «merci originarie della Crimea o di Sebastopoli»: merci interamente ottenute in Crimea e a Sebastopoli o che vi abbiano subito la loro ultima trasformazione sostanziale a norma, mutatis mutandis, degli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾;
- d) «territorio dell'Unione» i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;
- e) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato.

Articolo 2

È vietato:

- a) importare nell'Unione europea merci originarie della Crimea o di Sebastopoli;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione delle merci di cui alla lettera a).

Articolo 3

I divieti di cui all'articolo 2 non si applicano:

- a) all'esecuzione, fino al 26 settembre 2014, di contratti commerciali conclusi prima del 25 giugno 2014, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché la persona fisica o giuridica, le entità o gli organismi che intendono eseguire il contratto abbia notificato, con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo, l'attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o;
- b) merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state presentate all'esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e del regolamento (UE) n. 374/2014 ⁽²⁾ e per le quali è stato emesso un certificato d'origine dall'autorità competente dell'Ucraina o a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina.

Articolo 4

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui all'articolo 2.

Articolo 5

Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 6

1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo

⁽¹⁾ GUL 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 118 del 22.4.2014, pag. 1.

o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio;
- b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a);
- c) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, la cui violazione dei divieti previsti dal presente regolamento sia stata accertata mediante sentenza, decisione amministrativa o lodo arbitrale;
- d) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, se la procedura volta all'esercizio di un diritto riguarda merci la cui importazione è vietata ai sensi dell'articolo 2.

2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.

3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 7

1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti i problemi relativi alle violazioni e all'esecuzione, nonché le sentenze emesse dalle giurisdizioni nazionali:

2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 8

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento le norme di cui al paragrafo 1, come pure ogni successiva modifica.

Articolo 9

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica.

3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato.

Articolo 10

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014

Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON

ALLEGATO

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html>

REPUBBLICA CECA

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DANIMARCA

<http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GRECIA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPAGNA

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf>

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

CROAZIA

<http://www.mvep.hr/sankcije>

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/ku/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

<https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions>

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 693/2014 DEL CONSIGLIO**del 23 giugno 2014****che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.
- (2) È opportuno aggiornare le informazioni relative ad una persona figurante nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
- (3) Tenuto conto della gravità della situazione, dodici persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON

⁽¹⁾ GUL 16 del 19.1.2012, pag. 1.

ALLEGATO

1. La voce relativa alla persona elencata in appresso, quale figura nell'allegato II, sezione A, del regolamento (UE) n. 36/2012, è sostituita dalla seguente:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«152.	Dr. Qadri (قَدْرِي) (alias Kadri) Jamil (جميل) (alias Jameel)		Ex vice Primo Ministro, responsabile dell'economia, Ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012»

2. Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità riportato nell'allegato II, sezione A, del regolamento (UE) n. 36/2012:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
180.	Ahmad al-Qadri	Data di nascita: 1956	Ministro dell'agricoltura e della riforma agraria. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	24.6.2014
181.	Suleiman Al Abbas		Ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	24.6.2014
182.	Kamal Eddin Tu'ma	Data di nascita: 1959	Ministro dell'industria. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	24.6.2014
183.	Kinda al-Shammat (alias Shmat)	Data di nascita: 1973	Ministro degli affari sociali. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	24.6.2014
184.	Hassan Hijazi	Data di nascita: 1964	Ministro del lavoro. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	24.6.2014
185.	Ismael Ismael (alias Ismail Ismail, o Isma'Il Isma'il)	Data di nascita: 1955	Ministro delle finanze. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	24.6.2014
186.	Dr Khodr Orfali (alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)	Data di nascita: 1956	Ministro dell'economia e del commercio estero. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	24.6.2014
187.	Samir Izzat Qadi Amin	Data di nascita: 1966	Ministro del commercio interno e della tutela del consumatore. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	24.6.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
188.	Bishr Riyad Yazigi	Data di nascita: 1972	Ministro del turismo. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	24.6.2014
189.	Dr Malek Ali (alias Malik)	Data di nascita: 1956	Ministro dell'istruzione superiore. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	24.6.2014
190.	Hussein Arnous (alias Arnus)	Data di nascita: 1953	Ministro dei lavori pubblici. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	24.6.2014
191.	Dr Hassib Elias Shammas (alias Hasib)	Data di nascita: 1957	Ministro di Stato. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	24.6.2014

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 694/2014 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2013****che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) È importante integrare le norme della direttiva 2011/61/UE con norme tecniche di regolamentazione che stabiliscano le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) per poter applicare uniformemente ai GEFIA taluni obblighi previsti dalla direttiva.
- (2) Per applicare in modo corretto ai GEFIA le norme sulla gestione della liquidità e le procedure di valutazione previste dalla direttiva 2011/61/UE, è opportuno operare una distinzione fra i GEFIA a seconda che gestiscano fondi d'investimento alternativi (FIA) di tipo aperto o di tipo chiuso ovvero di entrambi i tipi.
- (3) Per stabilire se il GEFIA gestisca FIA di tipo aperto o di tipo chiuso è opportuno prendere a discriminante il fatto che il FIA di tipo aperto riacquista o rimborsa le quote o azioni degli investitori se lo chiede un qualunque azionista o detentore di quote, prima dell'avvio della fase di liquidazione o dello scioglimento e secondo le procedure e la frequenza stabilite nel regolamento o nei documenti costitutivi, nel prospetto o nella documentazione promozionale. Nello stabilire se il FIA sia o no di tipo aperto non si dovrebbe tener conto della riduzione del suo capitale collegata a distribuzioni previste nel regolamento o nei documenti costitutivi, nel prospetto o nella documentazione promozionale, compresa la riduzione autorizzata da una risoluzione degli azionisti o detentori di quote approvata in base a detto regolamento o documenti costitutivi, prospetto o documentazione promozionale.
- (4) Per stabilire se il GEFIA gestisca FIA di tipo aperto o di tipo chiuso, occorre prendere in considerazione solo i riacquisti o rimborsi effettuati tramite attività del FIA, escludendo quindi i casi in cui le quote o azioni del FIA possono essere negoziate sul mercato secondario e non sono riacquistate né rimborsate dal FIA stesso.
- (5) È opportuno che il GEFIA che gestisce contemporaneamente uno o più FIA di tipo aperto e uno o più FIA di tipo chiuso applichi a ciascun FIA le norme specifiche corrispondenti al tipo.
- (6) Se la politica di rimborso è modificata in modo tale da escludere il FIA dal tipo aperto o dal tipo chiuso cui apparteneva, occorre che il GEFIA cessi di applicare al FIA che gestisce le norme della vecchia politica di rimborso e lo assoggetti alle norme della nuova.
- (7) Ai fini dell'articolo 61, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/61/UE occorre tener presente la struttura giuridica alla base dei fondi di tipo chiuso stabiliti anteriormente al 22 luglio 2013. All'epoca dell'adozione della direttiva non vigeva nell'Unione una definizione armonizzata della struttura giuridica dei FIA di tipo chiuso, che variava da uno Stato membro all'altro. Questa situazione si rispecchia nel testo della direttiva, secondo cui sono FIA di tipo chiuso determinate strutture giuridiche esistenti che non prevedono la possibilità di esercitare il diritto di rimborso nel quinquennio successivo alla data degli investimenti iniziali. L'articolo 61, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/61/UE prevede periodi transitori nei quali i GEFIA esistenti che gestiscono FIA di tipo chiuso giunti a

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

uno stadio avanzato o allo stadio finale del ciclo d'investimento (come risulta dalla data di scadenza o dall'impossibilità di effettuare ulteriori investimenti dopo il 22 luglio 2013) possono continuare a gestirli senza autorizzazione o senza dover ottemperare a disposizioni significative della direttiva. Ne consegue che, per salvaguardare l'ambito di applicazione di dette disposizioni previsto in funzione di tale obiettivo e della situazione su esposta, occorre considerare GEFIA di FIA di tipo chiuso, ai fini dell'articolo 61, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/61/UE, anche qualsiasi GEFIA che gestisce FIA le cui azioni o quote sono riacquistate o rimborsate trascorso un periodo iniziale di almeno cinque anni durante il quale non è prevista la possibilità di esercitare il diritto di rimborso.

- (8) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («Autorità») ha presentato alla Commissione.
- (9) L'Autorità ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tipologie di GEFIA

1. Il GEFIA può appartenere ad una delle seguenti categorie o a entrambe:
 - GEFIA di FIA di tipo aperto,
 - GEFIA di FIA di tipo chiuso.
2. È considerato GEFIA di FIA di tipo aperto il GEFIA che gestisce un FIA le cui quote o azioni sono riacquistate o rimborsate, se lo chiede un qualunque azionista o detentore di quote, prima dell'avvio della fase di liquidazione o dello scioglimento, direttamente o indirettamente tramite le attività del FIA e secondo le procedure e la frequenza stabilite nel regolamento o nei documenti costitutivi, nel prospetto o nella documentazione promozionale.

Per stabilire se il FIA sia o no di tipo aperto non è tenuto conto della riduzione del suo capitale collegata a distribuzioni previste nel regolamento o nei documenti costitutivi, nel prospetto o nella documentazione promozionale, compresa la riduzione autorizzata da una risoluzione degli azionisti o detentori di quote approvata in base a detto regolamento o documenti costitutivi, prospetto o documentazione promozionale.

Il fatto che le quote o azioni del FIA possano essere negoziate sul mercato secondario e non siano riacquistate né rimborsate dal FIA stesso non è rilevante per stabilire se il FIA sia o no di tipo aperto.
3. È GEFIA di FIA di tipo chiuso il GEFIA che gestisce un FIA che non è del tipo descritto nel paragrafo 2.
4. Se la politica di rimborso è modificata in modo tale da determinare un cambiamento del tipo di FIA che gestisce, il GEFIA applica a tale FIA le norme relative al nuovo tipo corrispondente.
5. Ai fini dell'articolo 61, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/61/UE, è considerato GEFIA di FIA di tipo chiuso anche il GEFIA che gestisce un FIA le cui quote o azioni sono riacquistate o rimborsate, se lo chiede un qualunque azionista o detentore di quote, prima dell'avvio della fase di liquidazione o dello scioglimento, direttamente o indirettamente dalle attività del FIA, trascorso un periodo iniziale di almeno cinque anni durante il quale non è prevista la possibilità di esercitare il diritto di rimborso.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 695/2014 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2014

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	75,1
	TR	61,5
	ZZ	68,3
0707 00 05	MK	50,7
	TR	85,3
	ZZ	68,0
0709 93 10	TR	109,5
	ZZ	109,5
0805 50 10	AR	109,3
	BO	119,0
	TR	141,7
	ZA	123,1
	ZZ	123,3
0808 10 80	AR	103,0
	BR	76,7
	CL	99,2
	CN	130,3
	NZ	130,7
	US	223,4
	ZA	120,8
	ZZ	126,3
	TR	249,2
ZZ	249,2	
0809 10 00	TR	249,2
	ZZ	249,2
0809 29 00	TR	310,3
	ZZ	310,3
0809 30	MK	87,8
	ZZ	87,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DIRETTIVE

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/78/UE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2014

che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

sentiti gli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

- (1) Considerata la crescita degli scambi internazionali e al fine di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti, risulta giustificato dal punto di vista tecnico, secondo il rischio fitosanitario esistente, aggiungere gli organismi nocivi *Agrilus anxius* Gory e *Anthonomus eugenii* Cano all'allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.
- (2) Al fine di proteggere la produzione e gli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, risulta giustificato dal punto di vista tecnico, secondo il rischio fitosanitario esistente, eliminare gli organismi nocivi *Agrilus planipennis* Fairmaire, Citrus greening bacterium e *Diaphorina citri* Kuway dall'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE e aggiungerli all'allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.
- (3) La presenza degli organismi nocivi *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.* e *Trioza erytrae* Del Guercio costituisce un rischio inaccettabile per la produzione e gli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti. Risulta pertanto giustificato dal punto di vista tecnico, secondo il rischio fitosanitario esistente, spostare tali organismi nocivi dall'allegato II all'allegato I della direttiva 2000/29/CE. Dalle informazioni fornite dal Portogallo risulta che tali organismi nocivi sono ora notoriamente presenti all'interno dell'Unione. Di conseguenza essi dovrebbero essere aggiunti all'allegato I, parte A, sezione II, della direttiva 2000/29/CE.
- (4) Risulta giustificato dal punto di vista tecnico, secondo il rischio fitosanitario esistente, eliminare l'organismo nocivo *Monilinia fructicola* (Winter) Honey dall'allegato I, parte A, sezione I e l'organismo nocivo *Ciborinia camelliae* Kohn dall'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE in quanto tali organismi nocivi si sono diffusi e sono insediati in gran parte dell'Unione e non esistono misure attuabili per eradicarli o contenere la loro ulteriore diffusione.
- (5) Risulta giustificato dal punto di vista tecnico, secondo il rischio fitosanitario esistente, sopprimere l'organismo Citrus vein enation woody gall dall'allegato II, parte A, sezione II, della direttiva 2000/29/CE, tenuto conto del suo basso impatto osservato.
- (6) Taluni vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti possono ospitare i seguenti organismi nocivi: *Agrilus anxius* Gory, *Agrilus planipennis* Fairmaire, *Amauromyza maculosa* (Malloch), *Anthonomus eugenii* Cano, *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee), *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.*, Citrus greening bacterium, *Diaphorina citri* Kuway, *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev, *Helicoverpa armigera* (Hübner), *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) *Liriomyza sativae* (Blanchard), *Liriomyza trifolii* (Burgess), *Spodoptera eridania* Cramer, *Spodoptera frugiperda* Smith, *Spodoptera litura* (Fabricius), *Spodoptera littoralis* (Boisd.) e *Trioza erytrae* Del Guercio, elencati o da elencare nella parte A degli allegati I o II della direttiva 2000/29/CE. Dagli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche risulta che i requisiti particolari di cui alla direttiva 2000/29/CE, allegato IV, parte A, non sono adeguati a ridurre ad un livello accettabile il rischio fitosanitario connesso all'introduzione di tali vegetali, prodotti vegetali

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

e altri oggetti nell'Unione, nonché ai loro spostamenti all'interno dell'Unione. È pertanto necessario modificare tali requisiti speciali e aggiungerne ulteriori. Per quanto riguarda il *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.*, anche i requisiti speciali di cui alla direttiva 2000/29/CE, allegato IV, parte A, sezione I dovrebbero essere modificati per allinearli alla normativa dell'Unione volta a contrastare tale organismo nocivo negli spostamenti interni.

- (7) Per quanto concerne taluni vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano nella parte A dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE, gli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche dimostrano che la loro introduzione nell'Unione ed il loro spostamento all'interno dell'Unione possono comportare un rischio fitosanitario inaccettabile a causa della probabilità che essi ospitino gli organismi nocivi di cui al considerando 6. Risulta quindi necessario elencare tali vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nella parte A dell'allegato IV.
- (8) Inoltre i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri oggetti di cui al considerando 6 dovrebbero essere soggetti a ispezioni fitosanitarie prima di essere introdotti o spostati all'interno dell'Unione. Pertanto tali vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti dovrebbero essere elencati nelle parti A e B dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE.
- (9) Da frequenti intercettazioni all'importazione di *Manihot esculenta* Crantz, di *Limnophila* L. e *Eryngium* L., nonché di *Capsicum* L. risulta che le foglie di *Manihot esculenta* Crantz, gli ortaggi a foglia *Limnophila* L. e *Eryngium* L., nonché i frutti di *Capsicum* L. possono ospitare organismi nocivi elencati negli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE. Pertanto tali vegetali dovrebbero essere sottoposti ad un'ispezione fitosanitaria prima di essere introdotti nell'Unione e la loro introduzione dovrebbe essere consentita solo se essi sono accompagnati da un certificato fitosanitario. Di conseguenza essi dovrebbero essere elencati nell'allegato V, parte B, sezione I.
- (10) Tenuto conto della norma internazionale FAO riveduta per le misure fitosanitarie n. 15, «Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali», si ritiene che l'approccio attualmente adottato nella direttiva 2000/29/CE, ovvero imporre requisiti diversi a seconda che il materiale da imballaggio in legno sia effettivamente in uso o meno, dovrebbe essere abbandonato, poiché non è più giustificato dal punto di vista tecnico. È pertanto opportuno modificare l'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.
- (11) Analogamente, il legname utilizzato per fissare o sostenere merci di tutti i tipi dovrebbe essere considerato un tipo di materiale da imballaggio in legno, in linea con le definizioni contenute nella norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15, poiché non vi è più nessun motivo tecnico per regolamentarlo separatamente dagli altri tipi di materiale da imballaggio in legno. È pertanto opportuno modificare l'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.
- (12) Si ritiene che la formulazione dei requisiti fitosanitari basati sul trattamento termico del legname e della corteccia separata dal tronco debba essere modificata per chiarire che il tempo di trattamento necessario è indicato in minuti continui e che la temperatura necessaria deve essere applicata in tutto il profilo del legname o della corteccia separata dal tronco al fine di eliminare con efficacia gli organismi nocivi del legname. È pertanto opportuno modificare l'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.
- (13) Nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE, i codici NC per il legname di conifere devono essere aggiornati in modo da comprendere il legname di conifere di spessore inferiore o uguale a 6 mm, che secondo una recente analisi del rischio fitosanitario comporta anche il rischio d'introduzione del *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.*
- (14) I nomi *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw. e *Citrus greening bacterium* dovrebbero essere modificati per conformarli alle denominazioni scientifiche rivedute di tali organismi. *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith dovrebbe essere denominato *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*. *Lycopersicon lycopersicum* (L.), Karsten ex Farw. dovrebbe essere denominato *Solanum Lycopersicum* L.. Il *Citrus greening bacterium* dovrebbe essere denominato *Candidatus Liberibacter* spp., l'agente causale della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi.
- (15) La direttiva 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce le misure da adottare nei confronti delle popolazioni europee di nematodi a cisti della patata [*Globodera pallida* (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens] al fine di determinare la loro distribuzione, di prevenire la loro diffusione e di lottare contro tali organismi nocivi. Le attuali disposizioni della direttiva 2000/29/CE concernenti i nematodi a cisti della patata [*Globodera pallida* (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens] dovrebbero essere aggiornate per allinearle alle prescrizioni della direttiva 2007/33/CE. Gli allegati IV e V della direttiva 2000/29/CE dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

⁽¹⁾ Direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/464/CEE (GU L 156 del 16.6.2007, pag. 12).

- (16) Il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione ⁽¹⁾ riconosce talune zone come zone protette nei confronti di vari organismi nocivi. Il regolamento (CE) n. 690/2008 è stato modificato per tenere conto dei più recenti sviluppi per quanto riguarda le zone protette all'interno dell'Unione e dei seguenti organismi nocivi: Citrus tristeza virus (ceppi europei), *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. e Grapevine flavescence dorée MLO. È pertanto necessario modificare di conseguenza gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE, al fine di garantire che le prescrizioni in materia di zone protette per quanto riguarda i rispettivi organismi nocivi siano coerenti.
- (17) Inoltre, diverse zone all'interno dell'Unione che sono state riconosciute come zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi, non soddisfano più i requisiti perché tali organismi nocivi vi sono ora stabiliti. Si tratta delle zone seguenti: le comunità autonome di Castilla la Mancha, Murcia, Navarra e La Rioja, la Comarca della Comunità di Calatayud (Aragona) e la provincia di Guipuzcoa (Province basche) in Spagna, il Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Sondrio (Lombardia) in Italia, i comuni di Ohrady, Topol'niky e Trhová Hradská in Slovacchia per quanto riguarda l'*Erwinia Amylovora* (Burr.) Winsl. et al.; l'unità regionale di Argolida e Chania in Grecia, la Corsica (Francia) e l'Algarve in Portogallo per quanto riguarda il Citrus tristeza virus (ceppi europei). È quindi opportuno modificare di conseguenza la parte B dell'allegato II, la parte B dell'allegato III e la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE.
- (18) Per proteggere la produzione e gli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, risulta giustificato dal punto di vista tecnico, secondo il rischio fitosanitario esistente, aggiungere gli organismi nocivi *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu e *Thaumatopeoa processionea* L. all'allegato I, parte B, della direttiva 2000/29/CE.
- (19) Da informazioni fornite dall'Irlanda, dal Portogallo e dal Regno Unito risulta che i territori di questi paesi sono indenni dal *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu e che questi territori soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. La parte B dell'allegato I e la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate di conseguenza. Analogamente, la parte B dell'allegato IV e la parte A dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate per introdurre requisiti per lo spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti verso le zone protette.
- (20) Da informazioni fornite dall'Irlanda e dal Regno Unito risulta che il territorio dell'Irlanda e parte del territorio del Regno Unito sono indenni dal *Thaumatopeoa processionea* L. e che queste zone soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. La parte B dell'allegato I e la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate di conseguenza. Analogamente, la parte B dell'allegato IV e la parte A dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate per introdurre requisiti per lo spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti verso le zone protette.
- (21) Da una recente analisi del rischio fitosanitario effettuata dalla Francia risulta che l'*Ips amitinus* Eichhof non presenta un rischio fitosanitario inaccettabile in Corsica (Francia). Pertanto la Corsica dovrebbe essere depennata dall'elenco delle zone protette nei confronti di tale organismo nocivo. La parte B dell'allegato II e la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate di conseguenza.
- (22) Da informazioni fornite dal Regno Unito risulta che l'organismo *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr non è presente sull'isola di Man e che tale isola soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. La parte B dell'allegato II e la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate di conseguenza.
- (23) Una recente analisi del rischio fitosanitario dimostra che gli attuali requisiti per l'introduzione e lo spostamento di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno di alcune zone protette nei confronti del *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr sono inadeguati a ridurre il rischio fitosanitario in questione a livelli accettabili. È opportuno aggiornare tali prescrizioni. La parte B dell'allegato II, la parte B dell'allegato IV, la sezione II della parte A dell'allegato V e la sezione II della parte B dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate di conseguenza.
- (24) Da informazioni fornite dalla Francia e dall'Italia risulta che la Picardie (département de l'Aisne) e l'Île de France (comuni de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) e la Puglia sono indenni dall'organismo Grapevine flavescence dorée MLO e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. La parte B dell'allegato II e la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate di conseguenza.

(¹) Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GUL 193 del 27.7.2008, pag.1).

- (25) Da informazioni fornite dalla Svizzera risulta che la Svizzera (tranne il Canton Ticino e la valle Mesolcina) è indenne dal Grapevine flavescence dorée MLO. È quindi opportuno iscrivere la Svizzera (tranne il Canton Ticino e la valle Mesolcina) come zona dalla quale le piante di *Vitis L.* possono essere introdotte in zone protette nei confronti di tale organismo. È opportuno modificare la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE.
- (26) La direttiva 2000/29/CE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza.
- (27) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2014, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 2014.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono così modificati:

(1) l'allegato I è così modificato:

(a) la parte A è così modificata:

i) la sezione I è così modificata:

— alla lettera a), dopo il punto 1 è inserito il seguente punto 1.1:

«1.1. *Agrilus anxius* Gory»

— alla lettera a), dopo il punto 1.1 è inserito il seguente punto 1.2:

«1.2. *Agrilus planipennis* Fairmaire»

— alla lettera a), dopo il punto 1.2 è inserito il seguente punto 1.3:

«1.3. *Anthonomus eugenii* Cano»

— alla lettera a), dopo il punto 10.4 è inserito il seguente punto 10.5:

«10.5. *Diaphorina citri* Kuway»

— alla lettera b), prima del punto 1 è inserito il seguente punto 0.1:

«0.1. *Candidatus Liberibacter* spp., agente causale della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi»

— alla lettera c), il punto 9 è soppresso.

ii) La sezione II è così modificata:

— alla lettera a), prima del punto 0.1 è inserito il seguente punto 0.01:

«0.01. *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.*»

— alla lettera a), dopo il punto 9 è inserito il seguente punto 10:

«10. *Trioza erytrae* Del Guercio»

— alla lettera b), al punto 2 il testo «*Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith» è sostituito da «*Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*».

(b) Nella parte B, la lettera a) è così modificata:

i) dopo il punto 1.1 è inserito il seguente punto 1.2:

«1.2. *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu | IRL, P, UK»

ii) dopo il punto 4 è inserito il seguente punto 5:

«5. *Thaumatopoea proccessionea* L.

IRL, UK (esclusi i territori comunali di Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; Elmbridge District; Epsom and Ewell District; Hackney; Hammer-smith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Runnymede District; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth and West Berkshire)»

(2) L'allegato II è così modificato:

(a) la parte A è così modificata:

i) la sezione I è così modificata:

— la lettera a) è così modificata:

— il punto 1.1 è soppresso,

— il punto 8 è soppresso,

— il punto 10 è soppresso,

— il punto 31 è soppresso.

— Alla lettera b), il punto 1 è soppresso.

- Alla lettera c), il punto 7 è soppresso.
 - Alla lettera d), al punto 5.1, il testo della colonna di destra «*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «*Solanum lycopersicum* L.»
- ii) La sezione II è così modificata:
- la lettera b) è così modificata:
 - al punto 2, il testo della colonna di destra «*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «*Solanum lycopersicum* L.»
 - al punto 9, il testo della colonna di destra «*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «*Solanum lycopersicum* L.»
 - La lettera d) è così modificata:
 - il punto 5 è soppresso.
 - Al punto 15, il testo della colonna di destra «*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «*Solanum lycopersicum* L.»
 - Al punto 16, il testo della colonna di destra «*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «*Solanum lycopersicum* L.»
- (b) La parte B è così modificata:
- i) al punto 6 a) della lettera a), il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:
- «EL, IRL, UK»
- ii) al punto 2 della lettera b), il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:
- «E (tranne le comunità autonome di Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, e la Comarca della comunità di Calatayud (Aragona) e la provincia di Guipúzcoa (Paese Basco), EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione delle province di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (ad eccezione delle province di Rovigo e Venezia, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana nella provincia di Padova e della zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)), LV, LT, P, SI (eccetto le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (eccetto i comuni di Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málnec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuš e Zátin (contea di Trebišov)), FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)».
- iii) Alla lettera c), il punto 0.1 è sostituito dal testo seguente:
- | | | |
|---|---|------------------------|
| <p>«0.1. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr.</p> | <p>Legname, escluso il legname privo di corteccia, la corteccia separata dal tronco e le piante destinate all'impianto di <i>Castanea</i> Mill.</p> | <p>CZ, IRL, S, UK»</p> |
|---|---|------------------------|
- iv) La lettera d) è così modificata:
- al punto 1 il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«EL (escluse le unità regionali di Argolida e Chania), M, P (ad eccezione dell'Algarve e di Madeira)»
 - al punto 2 il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«CZ, FR (Alsazia, Champagne-Ardenne, Picardie (Département de l'Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-sur-Marne) e Lorena), Italia (Puglia, Basilicata e Sardegna)».
- (3) La parte B dell'allegato III è così modificata:
- (a) al punto 1 il testo nella seconda colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:
- «E (tranne le comunità autonome di Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, e la Comarca della comunità di Calatayud (Aragona) e la provincia di Guipúzcoa (Paese Basco), EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio,

Liguria, Lombardia (ad eccezione delle province di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (ad eccezione delle province di Rovigo e Venezia, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana nella provincia di Padova e della zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)), LV, LT, P, SI (eccetto le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (eccetto i comuni di Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málíneec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušé e Zatin (contea di Trebišov)), FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)».

(b) Al punto 2 il testo nella seconda colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E (tranne le comunità autonome di Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, e la Comarca della comunità di Calatayud (Aragona) e la provincia di Guipúzcoa (Paese Basco), EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione delle province di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (ad eccezione delle province di Rovigo e Venezia, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana nella provincia di Padova e della zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)), LV, LT, P, SI (eccetto le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (eccetto i comuni di Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málíneec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušé e Zatin (contea di Trebišov)), FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)».

(4) L'allegato IV è così modificato:

(a) la parte A è così modificata:

i) la sezione I è così modificata:

— il punto 1.1. è sostituito dal seguente:

«1.1. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), escluso quello di *Thuja* L. e *Taxus* L., ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,
- materiale da imballaggio in legno in forma di cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,
- legname di *Libocedrus decurrens* Torr., laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82 °C per un periodo di 7-8 giorni,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, dove il *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle *et al.* è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:

- a) un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio "HT" sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),
oppure
- b) adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),
oppure
- c) adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%),

nonché

constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore *Monochamus*, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle *et al.* o del suo vettore.»

— Il punto 1.2. è sostituito dal seguente:

«1.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:

— piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, dove il *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.* è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:

a) un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

b) adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m^3) e del tempo d'esposizione (ore),

nonché

constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore *Monochamus*, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.* o del suo vettore.»

— Il punto 1.3. è sostituito dal seguente:

«1.3. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di *Thuja L.* e *Taxus L.*, ad eccezione del legname in forma di:

— piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

— materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, dove il *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.* è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname:

a) è scortecciato,

oppure

b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

c) è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio "HT" sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

d) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m^3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure

e) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).»

— Il punto 1.4 è soppresso,

— Il punto 1.5. è sostituito dal seguente:

«1.5. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,
- materiale da imballaggio in legno in forma di cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Russia, Kazakistan e Turchia.

Constatazione ufficiale che il legname:

a) è originario di zone notoriamente indenni da:

- *Monochamus* spp. (specie non europee)
- *Pissodes* spp. (specie non europee)
- *Scolytidae* spp. (specie non europee)

Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nella casella "Luogo d'origine",

oppure

b) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere *Monochamus* spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,

oppure

c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

d) è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio "HT" sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

e) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

f) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).»

— Il punto 1.6. è sostituito dal seguente:

«1.6. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,
- materiale da imballaggio in legno in forma di cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi terzi diversi da:

- Russia, Kazakistan e Turchia,
- paesi europei,
- Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, dove il *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.* è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname:

- a) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere *Monochamus* spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, oppure
- b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, oppure
- c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m^3) e del tempo d'esposizione (ore), oppure
- d) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%), oppure
- e) è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio "HT" sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»

— Al punto 1.7, nella colonna di destra, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

«e) è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»

— Il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Materiale da imballaggio in legno in forma di cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, e tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita, proveniente da paesi terzi, eccetto la Svizzera.

Il materiale da imballaggio in legno deve:

- essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e
- essere contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale di imballaggio è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.»

— Al punto 2.1, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«Legname di *Acer saccharum* Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legname:

- destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura;
- in piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

originario degli USA e del Canada.»

— Il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi,
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato,

originari del Canada, della Cina, della Repubblica popolare democratica di Corea, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.

Constatazione ufficiale:

- a) che il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da *Agrilus planipennis* Fairmaire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), oppure
- b) che la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, oppure
- c) che il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.»

— Il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

«2.4. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da *Fraxinus* L.; *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc.

originari del Canada, della Cina, della Repubblica popolare democratica di Corea, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.

Constatazione ufficiale che il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da *Agrilus planipennis* Fairmaire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»

— Il punto 2.5 è sostituito dal seguente:

«2.5. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, corteccia isolata e oggetti di corteccia di *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc. originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA.

Constatazione ufficiale che il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da *Agrilus planipennis* Fairmaire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»

— Al punto 3, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«Legname di *Quercus* L., ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,
- fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove esistano prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda originale, originario degli USA.»

— Dopo il punto 3, sono inseriti i seguenti punti 4.1, 4.2 e 4.3:

«4.1. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di *Betula* L., ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi,
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato, originari del Canada e degli USA, dove l'*Agrilus anxius* Gory è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale:

- a) che la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, oppure
- b) che il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore.

4.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da *Betula* L.

Constatazione ufficiale che il legname è originario di un paese notoriamente indenne da *Agrilus anxius* Gory.

4.3. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, corteccia e oggetti di corteccia di *Betula* L., originari del Canada e degli USA, dove l'*Agrilus anxius* Gory è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che la corteccia è priva di legno.»

— Al punto 5, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«Legname di *Platanus* L., ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell'Armenia.»

— Al punto 6, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«Legname di *Populus* L., ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano.»

- Al punto 7.1, nella colonna di destra, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

«d) è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»

- Al punto 7.2, nella colonna di destra, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»

- Al punto 7.3, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:

- a) è stata sottoposta ad adeguata fumigazione con un prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima della corteccia, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

- b) è stata sottoposta ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

nonché

constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, la corteccia è stata trasportata fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore *Monochamus*, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.* o del suo vettore.»

- Il punto 8 è soppresso,

- Il punto 11.4 è sostituito dal seguente:

«11.4. Vegetali di *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., ad eccezione dei frutti e delle sementi, ma compresi rami con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA.

Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne da *Agrilus planipennis* Fairmaire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»

- Dopo il punto 11.4 è inserito il seguente punto 11.5:

«11.5. Vegetali di *Betula* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, ma compresi rami di *Betula* L. con o senza foglie.

Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da *Agrilus anxius* Gory.»

- I punti 15 e 16 sono soppressi,

— Dopo il punto 18, sono inseriti i seguenti punti 18.1, 18.2 e 18.3:

- | | |
|---|---|
| <p>«18.1. Vegetali di <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour. e <i>Vepris</i> Comm., ad eccezione dei frutti (ma comprese le sementi); e sementi di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle e <i>Poncirus</i> Raf., e loro ibridi, originari di paesi terzi.</p> | <p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.2 e 18.3, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Candidatus Liberibacter</i> spp., agente causale della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.</p> |
| <p>18.2. Vegetali di <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Vepris</i> Comm, <i>Zanthoxylum</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi</p> | <p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.1 e 18.3, constatazione ufficiale che:</p> <p>a) i vegetali sono originari di un paese in cui <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio è notoriamente assente, oppure</p> <p>b) i vegetali sono originari di una zona indenne da <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati cdi cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della presente direttiva alla rubrica "Dichiarazione supplementare".</p> |
| <p>18.3. Vegetali di <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Amyris</i> P. Browne, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Choisya</i> Kunth, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Limonia</i> L., <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Naringi</i> Adans., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss., <i>Triphasia</i> Lour., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi</p> | <p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.1 e 18.2, constatazione ufficiale che:</p> <p>a) i vegetali sono originari di un paese in cui <i>Diaphorina citri</i> Kuway è notoriamente assente, oppure</p> <p>b) i vegetali sono originari di una zona indenne da <i>Diaphorina citri</i> Kuwai, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati cdi cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della presente direttiva alla rubrica "Dichiarazione supplementare".»</p> |

— Al punto 25.4, lettere aa) e bb), il testo «*Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith» è sostituito da «*Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.»

— Al punto 25.4.1, colonna di destra, il testo «*Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith» è sostituito da «*Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.»

— Al punto 25.6, colonna di sinistra, il testo «*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «*Solanum lycopersicum* L.»

— Il punto 25.7 è sostituito dal seguente:

- | | |
|---|---|
| <p>«25.7. Vegetali di <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi, originari di paesi in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. è notoriamente presente</p> | <p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 11 e 13 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.5 e 25.6, ove opportuno, constatazione ufficiale che:</p> <p>a) i vegetali sono originari di zone risultate indenni da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al., oppure</p> <p>b) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non è stato osservato nessun sintomo di <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. sui vegetali nel luogo di produzione.»</p> |
|---|---|

— Il punto 27.1 è sostituito dal seguente:

«27.1. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. e <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi	<p>Constatazione ufficiale che:</p> <p>aa) i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) e <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.), istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,</p> <p>oppure</p> <p>a) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) o di <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) sul luogo di produzione,</p> <p>oppure</p> <p>b) i vegetali sono stati sottoposti ad un trattamento atto a proteggerli dai suddetti organismi.»</p>
--	--

— Il punto 27.2 è sostituito dal seguente:

«27.2. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. e <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., ad eccezione delle sementi	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 27.1, constatazione ufficiale che:</p> <p>aa) i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Spodoptera eridania</i> Cramer, <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith e <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius), istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,</p> <p>oppure</p> <p>a) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith o di <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) sul luogo di produzione,</p> <p>oppure</p> <p>b) i vegetali sono stati sottoposti ad un trattamento atto a proteggerli dai suddetti organismi.»</p>
--	---

— Al punto 28.1, colonna di sinistra, il testo «*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «*Solanum lycopersicum* L.»

— Al punto 32.1, nella colonna di destra, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):

«oppure

d) derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Amauromyza maculosa* (Malloch); sono coltivati *in vitro* in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Amauromyza maculosa* (Malloch); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.»

— Al punto 32.3, nella colonna di destra, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):

«oppure

d) i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess); sono coltivati *in vitro* in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.»

— Il punto 33 è sostituito dal seguente:

«33. Vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati all'aperto	<p>Constatazione ufficiale che:</p> <p>a) il luogo di produzione è notoriamente indenne da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann e Kotthoff) Davis <i>et al.</i> e <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival, nonché</p> <p>b) i vegetali sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.»</p>
---	--

— Al punto 36.1, nella colonna di destra, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):

«pure

- d) derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da *Thrips palmi* Karny; sono coltivati *in vitro* in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di *Thrips palmi* Karny; e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.»

— Dopo il punto 36.2 è inserito il seguente punto 36.3:

«36.3. Frutti di <i>Capsicum</i> L. originari di Belize, Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Giamaica, Messico, Nicaragua, Panama, Portorico, USA e Polinesia francese in cui <i>Anthonomus eugenii</i> Cano è notoriamente presente	<p>Constatazione ufficiale che i frutti:</p> <p>a) sono originari di una zona indenne da <i>Anthonomus eugenii</i> Cano, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati cdi cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della presente direttiva alla rubrica "Dichiarazione supplementare".</p> <p>oppure</p> <p>b) sono originari di un luogo di produzione, istituito nel paese di esportazione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante di tale paese e indenne dall'<i>Anthonomus eugenii</i> Cano, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionato nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della presente direttiva alla rubrica "Dichiarazione supplementare", e sono dichiarati indenni dall'<i>Anthonomus eugenii</i> Cano in seguito a ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese durante i due mesi precedenti l'esportazione, sul luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze.»</p>
---	--

— Il punto 38.1 è soppresso.

— Al punto 45.1, nella colonna di destra, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):

«oppure

- d) derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee); sono coltivati *in vitro* in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.»

— Al punto 45.3, colonna di sinistra, il testo «*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «*Solanum lycopersicum* L.»

— Al punto 46, nella colonna di destra, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):

«oppure

d) i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee) e che non presentava sintomi degli organismi dannosi in questione; sono coltivati *in vitro* in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.»

— Al punto 48, colonna di sinistra, il testo «*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «*Solanum lycopersicum* L.»

— Al punto 49.1, nella colonna di destra, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera c):

«oppure

c) le sementi sono state sottoposte ad un trattamento fisico adeguato contro l'organismo *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev e sono risultate indenni da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.»

ii) La sezione II è così modificata:

— il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10. Vegetali di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e loro ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

Constatazione ufficiale che:

a) i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, *Phoma tracheiphila* (Petri), Kanchaveli e Gikashvili e *Citrus tristeza virus* (ceppi europei),

oppure

b) i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno *Citrus tristeza virus* (ceppi europei), mediante test o metodi adeguati, nel rispetto delle norme internazionali, e la coltura ha avuto luogo permanentemente in una serra a prova di insetti o in una gabbia isolata, nelle quali non è stato osservato nessun sintomo di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, *Phoma tracheiphila* (Petri) Kanchavelis e Gikashvili e *Citrus tristeza virus* (ceppi europei),

oppure

c) i vegetali:

— sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno *Citrus tristeza virus* (ceppi europei), mediante test o metodi adeguati, nel rispetto delle norme internazionali, e che sono risultati indenni da *Citrus tristeza virus* (ceppi europei) e sono certificati indenni da almeno *Citrus tristeza virus* (ceppi europei) in seguito a prove ufficiali effettuate secondo i metodi di cui al presente trattato, nonché

— sono stati ispezionati e non sono stati osservati sintomi di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, *Phoma tracheiphila* (Petri) Kanchaveli e Gikashvili e *Citrus tristeza virus* (ceppi europei) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.»

— Dopo il punto 10 è inserito il seguente punto 10.1:

«10.1. Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e loro ibridi e <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm f., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Trioza erythrae</i> Del Guercio, istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.»
---	--

— Il punto 18.1. è sostituito dal seguente:

«18.1. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati all'impianto	<p>Constatazione ufficiale che:</p> <p>a) le disposizioni dell'Unione per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival sono state rispettate;</p> <p>e</p> <p>b) i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann e Kotthoff) Davis <i>et al.</i>, o che sono state osservate le disposizioni dell'Unione per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann e Kotthoff) Davis <i>et al.</i>;</p> <p>e</p> <p>d) aa) i tuberi sono originari di zone in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> è notoriamente assente; oppure</p> <p>bb) nelle zone in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> è notoriamente presente, i tuberi sono originari di un luogo di produzione è risultato indenne da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> oppure è considerato indenne da tale organismo, a seguito dell'attuazione di una procedura appropriata di eradicazione dell'organismo <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>;</p> <p>e</p> <p>e) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e di <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, oppure di zone nelle quali <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen sono notoriamente presenti:</p> <p>— che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure</p> <p>— che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di sintomi indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE, e che non è stato osservato nessun sintomo di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.»</p>
--	--

— Dopo il punto 18.1 è inserito il seguente punto 18.1.1:

«18.1.1 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati all'impianto, ad eccezione di quelli destinati all'impianto a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2007/33/CE del Consiglio	Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. destinati all'impianto di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.1, constatazione ufficiale che le disposizioni dell'Unione per la lotta contro gli organismi <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.»
---	---

— Al punto 18.3, colonna di destra, il testo «*Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith» è sostituito da «*Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*»

— Il punto 18.5. è sostituito dal seguente:

«18.5. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 o 18.4	Dev'essere dimostrato da un numero di registrazione apposto sull'imballaggio o, in caso di spedizioni di patate alla rinfusa, sul mezzo di trasporto, che le patate sono state coltivate da un produttore ufficialmente registrato, oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione situati nella zona di produzione, precisando che i tuberi sono indenni da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> e che <ol style="list-style-type: none"> a) le disposizioni dell'Unione per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival, e b) se del caso, le disposizioni dell'Unione per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann e Kotthoff) Davis <i>et al.</i> e c) le disposizioni dell'Unione per la lotta contro <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.»
---	---

— Dopo il punto 18.6 è inserito il seguente punto 18.6.1:

«18.6.1 Vegetali con radici, destinati all'impianto, di <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., ad eccezione di quelli destinati all'impianto a norma dell'articolo 4. paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2007/33/CE del Consiglio.	Ferre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.6, constatazione ufficiale che le disposizioni dell'Unione per la lotta contro gli organismi <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.»
---	---

— Il punto 18.7. è sostituito dal seguente:

«18.7. Vegetali di <i>Capsicum annum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi	Ferre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.6, se del caso constatazione ufficiale che: <ol style="list-style-type: none"> a) i vegetali sono originari di zone risultate indenni da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>, oppure b) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non è stato osservato nessun sintomo di <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> sui vegetali nel luogo di produzione.»
--	--

— Il punto 20 è sostituito dal seguente:

«20. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. e <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che: <ol style="list-style-type: none"> aa) i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) e <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.), istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure a) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) o di <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) sul luogo di produzione, oppure b) i vegetali sono stati sottoposti ad un trattamento atto a proteggerli dai suddetti organismi.»
--	--

— Al punto 23, nella colonna di destra, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):

«oppure

d) i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess); sono coltivati *in vitro* in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.»

— Il punto 24 è sostituito dal seguente:

«24. Vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati all'aperto	Dev'essere dimostrato che il luogo di produzione è notoriamente indenne da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann e Kotthoff) Davis <i>et al.</i> e <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.»
---	--

— Dopo il punto 24 è inserito il seguente punto 24.1:

«24.1. Vegetali con radici, destinati all'impianto, coltivati all'aperto, di <i>Allium porrum</i> L., <i>Asparagus officinalis</i> L., <i>Beta vulgaris</i> L., <i>Brassica</i> spp. e <i>Fragaria</i> L. e bulbi, tuberi e rizomi, coltivati all'aperto, di <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Dahlia</i> spp., <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., <i>Hyacinthus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> L. e <i>Tulipa</i> L., ad eccezione di vegetali, bulbi, tuberi e rizomi destinati all'impianto in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a) o lettera c), della direttiva 2007/33/CE del Consiglio	Ferme restando le disposizioni applicabili alle piante di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 24, dev'essere dimostrato che le disposizioni dell'Unione per la lotta contro gli organismi <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.»
--	---

— Al punto 26.1, colonna di sinistra, il testo «*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «*Solanum lycopersicum* L.»

— Al punto 27, colonna di sinistra, il testo «*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «*Solanum lycopersicum* L.»

— Al punto 28.1, nella colonna di destra, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera c):

«oppure

c) le sementi sono state sottoposte ad un trattamento fisico adeguato contro l'organismo *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev e sono risultate indenni da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.»

b) La parte B è così modificata:

— ai punti 4, 10 e 14.2, il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«EL, IRL, UK»

— ai punti 6.3 e 14.9, il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«CZ, IRL, S, UK»

— Dopo il punto 19 è inserito il seguente punto 19.1:

«19.1. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill., destinati all'impianto	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, sezione 2 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 11.1 e 11.2, constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione in paesi dove la <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è notoriamente assente; oppure	CZ, IRL, S, UK»
--	--	-----------------

- | | |
|--|--|
| | <p>b) i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, istituita dall'organizzazione fitosanitaria nazionale conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie</p> <p>oppure</p> <p>c) i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale nelle zone protette elencate nella colonna di destra</p> |
|--|--|

— Il punto 20.3 è sostituito dal seguente:

«20.3. Vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati all'aperto	Dev'essere dimostrato che i vegetali sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens.	FI, LV, SI, SK»
---	---	-----------------

— Al punto 21, il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E (tranne le comunità autonome di Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, e la Comarca della comunità di Calatayud (Aragona) e la provincia di Guipúzcoa (Paese Basco), EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione delle province di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (ad eccezione delle province di Rovigo e Venezia, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana nella provincia di Padova e della zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)), LV, LT, P, SI (eccetto le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (eccetto i comuni di Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málínec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuš e Zatín (contea di Trebišov)), FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)».

— Al punto 21.3 il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E (tranne le comunità autonome di Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, e la Comarca della comunità di Calatayud (Aragona) e la provincia di Guipúzcoa (Paese Basco), EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione delle province di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (ad eccezione delle province di Rovigo e Venezia, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana nella provincia di Padova e della zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)), LV, LT, P, SI (eccetto le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (eccetto i comuni di Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málínec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuš e Zatín (contea di Trebišov)), FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)».

— Il punto 31 è sostituito dal seguente:

«31. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi originari di BG, HR, SI, EL (unità regionali di Argolida e Chania), P (Algarve e Madera), E, F, CY e I	<p>Fermo restando il requisito di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 30.1, che l'imballaggio deve recare un marchio di origine:</p> <p>a) i frutti sono privi di foglie e peduncoli; oppure</p> <p>b) nel caso di frutti con foglie o peduncoli, constatazione ufficiale che i frutti sono imballati in contenitori chiusi che sono stati ufficialmente sigillati e rimarranno sigillati durante il trasporto attraverso una zona protetta, riconosciuta per tali frutti; e recheranno un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto.</p>	EL (eccetto le unità regionali di Argolida e Chania), M, P (esclusi Algarve e Madera)»
--	---	--

— Il punto 32 è sostituito dal seguente:

«32. Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	<p>Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 15, all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 17 e all'allegato IV, parte B, punto 21.1, constatazione ufficiale che:</p> <p>a) i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione di un paese nel quale il Grapevine flavescence dorée MLO è notoriamente assente; oppure</p> <p>b) i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione in una zona indenne dal Grapevine flavescence dorée MLO, istituita da un'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali; oppure</p> <p>c) i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in Repubblica ceca, Francia (Alsazia, Champagne-Ardenne, Picardie (Département de l'Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) e Lorena) o Italia (Puglia, Basilicata e Sardegna); oppure</p> <p>cc) i vegetali sono originari della Svizzera e sono stati coltivati in Svizzera (ad eccezione del Canton Ticino e della valle Mesolcina); oppure</p> <p>d) i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione in cui:</p> <p>aa) dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, sulle piante madri non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO; e</p> <p>bb) alternativamente</p> <p>i) sui vegetali nel luogo di produzione non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO; oppure</p> <p>ii) i vegetali sono stati trattati con acqua calda ad almeno 50 °C per 45 minuti al fine di eliminare il Grapevine flavescence dorée MLO.</p>	CZ, FR (Alsazia, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l'Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-sur-Marne) e Lorena), Italia (Puglia, Basilicata e Sardegna)».
---	--	--

— Dopo il punto 32 è inserito il seguente punto 33:

«33. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill., eccetto i vegetali in coltura tessutale, i frutti e le sementi	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 11.1 e 11.2, constatazione ufficiale che:</p> <p>a) i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione in paesi dove il <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu è notoriamente assente, oppure</p> <p>b) i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure</p> <p>c) i vegetali sono stati coltivati per il loro intero ciclo vitale in una zona protetta elencata nella colonna di destra.</p>	IRL, P, UK»
--	---	-------------

(5) L'allegato V è così modificato:

(a) la parte A è così modificata:

i) la sezione I è così modificata:

— il punto 1.4 è sostituito dal seguente:

«1.4. Vegetali di *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi, *Casimiroa La Llave*, *Clausena Burm. f.*, *Vepris Comm.*, *Zanthoxylum L.* e *Vitis L.*, ad eccezione dei frutti e delle sementi.»

— Il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1. Vegetali destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi, dei generi *Abies Mill.*, *Apium graveolens L.*, *Argyranthemum spp.*, *Asparagus officinalis L.*, *Aster spp.*, *Brassica spp.*, *Castanea Mill.*, *Cucumis spp.*, *Dendranthema (DC.) Des Moul.*, *Dianthus L.* e relativi ibridi, *Exacum spp.*, *Fragaria L.*, *Gerbera Cass.*, *Gypsophila L.*, tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di *Impatiens L.*, *Lactuca spp.*, *Larix Mill.*, *Leucanthemum L.*, *Lupinus L.*, *Pelargonium l'Hérit. ex Ait.*, *Picea A. Dietr.*, *Pinus L.*, *Platanus L.*, *Populus L.*, *Prunus laurocerasus L.*, *Prunus lusitanica L.*, *Pseudotsuga Carr.*, *Quercus L.*, *Rubus L.*, *Spinacia L.*, *Tanacetum L.*, *Tsuga Carr.*, *Verbena L.* nonché altri vegetali di specie erbacee, ad eccezione dei vegetali della famiglia delle Graminacee, destinati all'impianto, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi»

— Al terzo trattino del punto 2.4, il testo «*Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.*» è sostituito da «*Solanum lycopersicum L.*»;

— Il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Bulbi, bulbi-tuberi, tuberi e rizomi destinati all'impianto, prodotti da produttori autorizzati a produrre e a vendere a professionisti della produzione di vegetali, ad eccezione dei vegetali, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri garantiscono che la loro produzione è nettamente separata dalla produzione di altri prodotti di *Camassia Lindl.*, *Chionodoxa Boiss.*, *Crocus flavus Weston 'Golden Yellow'*, *Dahlia spp.*, *Galanthus L.*, *Galtonia candicans (Baker) Decne.*, cultivar nane e relativi ibridi del genere *Gladiolus Tourn. ex L.*, quali *Gladiolus callianthus Marais*, *Gladiolus colvillei Sweet*, *Gladiolus nanus hort.*, *Gladiolus ramosus hort.* e *Gladiolus tubergenii hort.*, *Hyacinthus L.*, *Iris L.*, *Ismene Herbert*, *Lilium spp.*, *Muscari Miller*, *Narcissus L.*, *Ornithogalum L.*, *Puschkinia Adams*, *Scilla L.*, *Tigridia Juss.* e *Tulipa L.*»

ii) La sezione II è così modificata:

— il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Vegetali destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi, di *Populus L.*, *Beta vulgaris L.* e *Quercus spp.*, ad eccezione di *Quercus suber*»

— Al punto 1.3, dopo «*Amelanchier Med*» è inserito il testo «*Castanea Mill.*».

— Al punto 1.8, dopo «*Beta vulgaris L.*» è inserito il testo «*Castanea Mill.*»

(b) La parte B è così modificata:

i) la sezione I è così modificata:

— i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Vegetali, destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi, ma comprese le sementi di Cruciferae, Graminae, *Trifolium spp.*, originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay, dei generi *Triticum*, *Secale* e *X Triticosecale* da Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Sud Africa e USA, *Citrus L.*, *Fortunella Swingle* e *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi, *Capsicum spp.*, *Helianthus annuus L.*, *Solanum lycopersicum L.*, *Medicago sativa L.*, *Prunus L.*, *Rubus L.*, *Oryza spp.*, *Zea mais L.*, *Allium ascalonicum L.*, *Allium cepa L.*, *Allium porrum L.*, *Allium schoenoprasum L.* e *Phaseolus L.*»

2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di:
- *Castanea* Mill., *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L., *Gypsophila* L., *Pelargonium* l'Herit. ex Ait., *Phoenix* spp., *Populus* L., *Quercus* L., *Solidago* L. e fiori recisi di Orchidacee,
 - conifere (Coniferales),
 - *Acer saccharum* Marsh., originari di USA e Canada,
 - *Prunus* L., originari di paesi extraeuropei,
 - fiori recisi di *Aster* spp., *Eryngium* L., *Hypericum* L., *Lisianthus* L., *Rosa* L. e *Trachelium* L., originari di paesi extraeuropei,
 - ortaggi a foglia di *Apium graveolens* L. e *Ocimum* L., *Limnophila* L. e *Eryngium* L.,
 - foglie di *Manihot esculenta* Crantz,
 - rami di *Betula* L., con o senza foglie,
 - rami di *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,
 - *Amiris* P. Browne, *Casimiroa* La Llave, *Citropsis* Swingle & Kellerman, *Eremocitrus* Swingle, *Esenbeckia* Kunth., *Glycosmis* Corrêa, *Merrillia* Swingle, *Naringi* Adans., *Tetradium* Lour., *Toddalia* Juss. e *Zanthoxylum* L.»
- Dopo il punto 2 è inserito il seguente punto 2.1:
- «2.1. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti ma comprese le sementi, di *Aegle* Corrêa, *Aeglopsis* Swingle, *Afraegle* Engl, *Atalantia* Corrêa, *Balsamocitrus* Stapf, *Burkillanthus* Swingle, *Calodendrum* Thunb., *Choisya* Kunth, *Clausena* Burm. f., *Limonia* L., *Microcitrus* Swingle., *Murraya* J. Koenig ex L., *Pamburus* Swingle, *Severinia* Ten., *Swinglea* Merr., *Triphasia* Lour. e *Vepris* Comm.»
- Al punto 3 è aggiunto il seguente trattino:
- «— *Capsicum* L.»
- I punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
- «5. Corteccia, separata del tronco, di
- conifere (Coniferales) originarie di paesi extraeuropei,
 - *Acer saccharum* Marsh, *Populus* L., e *Quercus* L., ad eccezione di *Quercus suber* L.,
 - *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., originari di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,
 - *Betula* L., originaria di Canada e USA.
6. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:
- a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2:
- *Quercus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla lettera b) del codice NC 4416 00 00, e ove esistano prove documentate che il legname è stato trattato o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,

- *Platanus*, L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell'Armenia;
 - *Populus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;
 - *Acer saccharum* Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di USA e Canada,
 - conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi extraeuropei, Kazakistan, Russia e Turchia,
 - *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,
 - *Betula* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti e Canada; e
- b) corrisponde a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 22 00	Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle
ex 4401 30 40	Segatura, non agglomerata in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4401 30 80	Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403 20	Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
4403 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99	Legno diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.) o betulla (<i>Betula</i> L.)), grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
4403 99 51	Tronchi per sega di betulla (<i>Betula</i> L.) grezzi, anche scortecciati, privati dell'alburno o squadrati
4403 99 59	Legno di betulla (<i>Betula</i> L.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, diverso dai tronchi per sega

Codice NC	Descrizione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 93	Legno di <i>Acer saccharum</i> Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 95	Legno di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.) o frassino (<i>Fraxinus</i> spp.)), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4408 10	Fogli da impiallacciatura di conifere (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
4416 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 00 20	Costruzioni prefabbricate di legno»

ii) Al punto 5 della sezione II, prima di «*Dolichos* Jacq.» è inserito il testo «*Castanea* Mill.,».

DIRETTIVA 2014/81/UE DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2014****che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il bisfenolo A****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/48/CE stabilisce i requisiti generali per le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽²⁾. Tali sostanze non possono essere utilizzate nei giocattoli, nei loro componenti o nelle parti dei giocattoli distinte a livello microstrutturale, tranne se inaccessibili ai bambini, autorizzate da una decisione della Commissione o contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze CMR. Per tutelare ulteriormente la salute dei bambini, possono essere fissati, se opportuno, valori limite specifici per tali sostanze nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a tre anni o in altri giocattoli destinati a essere messi in bocca.
- (2) Il bisfenolo A è una sostanza chimica prodotta in quantità elevata molto utilizzata per la produzione di un'ampia gamma di prodotti di consumo. Il bisfenolo A viene impiegato come monomero nella fabbricazione del policarbonato, utilizzato tra l'altro nella produzione di giocattoli. Il bisfenolo A è stato inoltre riscontrato in alcuni giocattoli.
- (3) La direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli ⁽³⁾ ha disciplinato i requisiti essenziali di sicurezza per le proprietà chimiche dei giocattoli fino al 19 luglio 2013. La norma europea EN 71-9:2005+A1:2007 prevede un limite di migrazione di 0,1 mg/l per il bisfenolo A. Le norme europee EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005 indicano i metodi di prova pertinenti. I limiti e i metodi per il bisfenolo A indicati nelle norme EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005 sono utilizzati dall'industria dei giocattoli come riferimento per evitare un'esposizione rischiosa al bisfenolo A dei giocattoli. Non si tratta tuttavia di norme armonizzate.
- (4) A norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 il bisfenolo A è classificato come tossico per la riproduzione di categoria 2. In assenza di disposizioni specifiche, il bisfenolo A può essere contenuto nei giocattoli in concentrazioni pari o inferiori alle relative concentrazioni stabilite per la classificazione delle miscele contenenti tale sostanza CMR, cioè il 5 % dal 20 luglio 2013 e il 3 % dal 1° giugno 2015. Non può essere escluso che tale concentrazione possa comportare una maggiore esposizione dei bambini al bisfenolo A rispetto al limite di migrazione di 0,1 mg/l per il bisfenolo A fissato dalle norme europee EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005.
- (5) Il bisfenolo A è stato valutato accuratamente nel 2003 e nel 2008 nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽⁴⁾. La relazione finale di valutazione del rischio, intitolata *Updated European Union Risk Assessment Report 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol-A)* ha rilevato tra l'altro che il bisfenolo A agisce come modulatore endocrino in una serie di test di screening *in vitro* e *in vivo* ed ha concluso che erano necessarie ulteriori ricerche per risolvere le incertezze sulla potenziale capacità del bisfenolo A di produrre effetti nocivi sullo sviluppo a basse dosi. Tuttavia, viste le esigenze particolari dei bambini, che sono un gruppo di consumatori vulnerabili, un elevato livello di protezione dei bambini dai rischi causati dalle sostanze chimiche presenti nei giocattoli richiede l'inserimento del limite di migrazione di 0,1 mg/l per il bisfenolo A nella direttiva 2009/48/CE.

⁽¹⁾ GUL 170 del 30.6.2009, pag. 1.⁽²⁾ GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1.⁽³⁾ GUL 187 del 16.7.1988, pag. 1.⁽⁴⁾ GUL 84 del 5.4.1993, pag. 1.

- (6) Gli effetti del bisfenolo A sono attualmente sotto esame presso sedi scientifiche, tra cui l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Il limite di migrazione stabilito dalla presente direttiva va riveduto se nuove informazioni scientifiche pertinenti saranno disponibili in futuro.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/48/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato sulla sicurezza dei giocattoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE è sostituito dal seguente:

«Appendice C

Valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca, adottati a norma dell'articolo 46, paragrafo 2

Sostanza	Numero CAS	Valore limite
TCEP	115-96-8	5 mg/kg (tenore limite)
TCPP	13674-84-5	5 mg/kg (tenore limite)
TDCP	13674-87-8	5 mg/kg (tenore limite)
Bisfenolo A	80-05-7	0,1 mg/l (limite di migrazione) in conformità ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 21 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 dicembre 2015.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

DECISIONI

DECISIONE 2014/380/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2014

che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ⁽¹⁾.
- (2) Il 19 marzo 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2146 (2014) [UNSCR 2146 (2014)], che autorizza gli Stati membri delle Nazioni Unite a ispezionare in alto mare le navi designate dal comitato istituito conformemente al paragrafo 24 dell'UNSCR 1970 (2011) («il comitato»).
- (3) L'UNSCR 2146 (2014) prevede che gli Stati di bandiera delle navi designate, se la designazione del comitato ha così specificato, adottino le misure necessarie per ordinare a tali navi di non caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio illecitamente esportato dalla Libia, in assenza di istruzioni del punto di contatto del governo libico.
- (4) Inoltre, l'UNSCR 2146 (2014) dispone che gli Stati membri delle Nazioni Unite adottino, se la designazione del comitato ha così specificato, le misure necessarie per vietare alle navi designate l'ingresso nei loro porti, a meno che tale ingresso non sia necessario a fini di ispezione, in caso di emergenza o in caso di ritorno in Libia.
- (5) In aggiunta, l'UNSCR 2146 (2014) prevede che, se la designazione del comitato ha così specificato, si debba vietare la prestazione alle navi designate di servizi di bunkeraggio, quali la fornitura di carburante o di provviste, o di altri servizi di assistenza, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria a scopi umanitari o o in caso di ritorno in Libia.
- (6) L'UNSCR 2146 (2014) prevede altresì che, se la designazione del comitato ha così specificato, non si debbano eseguire transazioni finanziarie relative al petrolio greggio illecitamente esportato proveniente dalla Libia a bordo delle navi designate.
- (7) A norma della decisione 2011/137/PESC, il Consiglio ha proceduto a un riesame completo degli elenchi di persone ed entità di cui agli allegati II e IV di tale decisione.
- (8) Si dovrebbero aggiornare le informazioni identificative relative a un'entità figurante nell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato IV della decisione 2011/137/PESC.
- (9) Non ci sono più motivi per mantenere due entità nell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato IV della decisione 2011/137/PESC.
- (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/137/PESC,

⁽¹⁾ GUL 58 del 3.3.2011, pag. 53.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/137/PESC è così modificata:

1) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 ter

1. Gli Stati membri possono, conformemente ai paragrafi da 5 a 9 dell'UNSCR 2146 (2014), ispezionare in alto mare le navi designate avvalendosi di tutte le misure commisurate alle circostanze specifiche, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani, a seconda dei casi, effettuare tali ispezioni e ordinare alle navi di adottare i provvedimenti opportuni ai fini della restituzione del petrolio greggio alla Libia, con il consenso del governo libico e in coordinamento con il medesimo.
2. Prima di procedere a un'ispezione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dovrebbero ottenere il previo consenso dello Stato di bandiera della nave.
3. Gli Stati membri che procedono a un'ispezione di cui al paragrafo 1 presentano senza indugio al comitato una relazione sull'ispezione contenente informazioni particolareggiate pertinenti, incluse le iniziative intraprese per ottenere il consenso dello Stato di bandiera della nave.
4. Gli Stati membri che procedono a ispezioni di cui al paragrafo 1 assicurano che tale ispezione sia effettuata da navi da guerra e da navi di proprietà o gestite da uno Stato e impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali.
5. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi o le responsabilità derivanti agli Stati membri dal diritto internazionale, inclusi i diritti o gli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, compreso il principio generale della giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera sulle proprie navi in alto mare, per quanto riguarda le navi non designate e in qualsiasi situazione diversa da quella di cui a tale paragrafo.
6. L'allegato V riporta le navi di cui al paragrafo 1 designate dal comitato conformemente al paragrafo 11 dell'UNSCR 2146 (2014).

Articolo 4 quater

1. Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata ordina, se la designazione del comitato ha così specificato, alla nave di non caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio illecitamente esportato dalla Libia, in assenza di istruzioni del punto di contatto del governo libico, di cui al paragrafo 3 dell'UNSCR 2146 (2014).
2. Gli Stati membri, se la designazione del comitato ha così specificato, negano l'ingresso nei loro porti alle navi designate, a meno che tale ingresso sia necessario a fini di ispezione, in caso di emergenza o in caso di ritorno in Libia.
3. È vietata la prestazione alle navi designate, se la designazione del comitato ha così specificato, da parte dei cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio, quali la fornitura di carburante o di provviste, o di altri servizi di assistenza.
4. Il paragrafo 3 non si applica se l'autorità competente dello Stato membro interessato stabilisce che la prestazione di tali servizi è necessaria per scopi umanitari o per il ritorno della nave in Libia. Lo Stato membro interessato informa il comitato di una siffatta autorizzazione.
5. Sono vietate le transazioni finanziarie eseguite da cittadini degli Stati membri o da entità sotto la loro giurisdizione o a partire dai territori degli Stati membri relative al petrolio greggio illecitamente esportato dalla Libia a bordo delle navi designate, se la designazione del comitato ha così specificato.
6. L'allegato V riporta le navi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 designate dal comitato conformemente al paragrafo 11 dell'UNSCR 2146 (2014).»;

2) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I, III e V sulla scorta di quanto determinato dal comitato.»;

3) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 9 ter*

Qualora il comitato designi una nave di cui all'articolo 4 *ter*, paragrafo 1, e all'articolo 4 *quater*, paragrafi 1, 2, 3 e 5, il Consiglio include detta nave nell'allegato V.»

Articolo 2

L'allegato I della presente decisione è aggiunto come allegato V alla decisione 2011/137/PESC.

Articolo 3

L'allegato IV della decisione 2011/137/PESC è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014

Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON

ALLEGATO I

«ALLEGATO V

ELENCO DELLE NAVI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 *ter*, PARAGRAFO 1, E ALL'ARTICOLO 4 *quater*, PARAGRAFI 1, 2, 3 E 5

...»

ALLEGATO II

L'allegato IV della decisione 2011/137/PESC è così modificato:

1) la voce relativa all'entità «Capitana Seas Limited» è sostituita dalla seguente:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«36.	Capitana Seas Limited		Entità, registrata nelle Isole Vergini britanniche, di proprietà di Saadi Gheddafi.	12.4.2011»

2) le voci per le seguenti entità sono soppresse:

- Libyan Holding Company per lo sviluppo e gli investimenti,
- Dalia Advisory Limited (LIA sub).

DECISIONE 2014/381/PESC DEL CONSIGLIO**del 23 giugno 2014****che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/573/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 27 settembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/477/PESC ⁽²⁾ che ha prorogato, in base a un riesame della decisione 2010/573/PESC, le misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova fino al 30 settembre 2014.
- (3) Le misure restrittive dovrebbero essere prorogate fino al 31 ottobre 2014.
- (4) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/573/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 2010/573/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2014. Essa è costantemente riesaminata ed è, se del caso, prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014

*Per il Consiglio**Il presidente*

C. ASHTON

⁽¹⁾ Decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova (GU L 253 del 28.9.2010, pag. 54).

⁽²⁾ Decisione 2013/477/PESC del Consiglio, del 27 settembre 2013, che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova (GU L 257 del 28.9.2013, pag. 18).

DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/382/PESC DEL CONSIGLIO**del 23 giugno 2014****che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 *quater*,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC.
- (2) Il 9 maggio 2014, il Comitato delle sanzioni istituito in virtù della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha inserito tre persone nell'elenco delle persone e delle entità soggette alle misure stabilite dai paragrafi 30 e 32 della risoluzione 2134 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone elencate nell'allegato della presente decisione sono inserite nell'elenco riportato nell'allegato della decisione 2013/798/PESC.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014

*Per il Consiglio**Il presidente*

C. ASHTON

⁽¹⁾ GUL 352 del 24.12.2013, pag. 51.

ALLEGATO

Persone di cui all'articolo 1

1. FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

COGNOME: BOZIZÉ

NOME: François Yangouvonda

PSEUDONIMO: Bozize Yangouvonda

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 14 ottobre 1946/Mouila, Gabon

PASSAPORTO/INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE: Figlio di Martine Kofio

DESIGNAZIONE/GIUSTIFICAZIONE:

Coinvolgimento in atti che minano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana o sostegno a tali atti: In seguito al colpo di Stato del 24 marzo 2013, Bozizé ha fornito assistenza finanziaria e materiale ai miliziani che operano per destabilizzare la transizione in corso e per riportarlo al potere. François Bozizé, unitamente ai suoi sostenitori, ha incoraggiato l'attacco del 5 dicembre 2013 a Bangui. La situazione nella Repubblica centrafricana si è rapidamente deteriorata dopo tale attacco perpetrato dalle forze anti-balaka, che ha provocato oltre 700 morti. Da allora, Bozizé ha continuato a cercare di avviare operazioni di destabilizzazione e di confederare le milizie anti-balaka al fine di mantenere le tensioni nella capitale della Repubblica centrafricana. Bozizé ha provato a riorganizzare molti elementi delle forze armate centrafricane dispersi nelle campagne in seguito al colpo di Stato. Le forze fedeli a Bozizé sono state coinvolte in rappresaglie contro la popolazione musulmana della Repubblica centrafricana. Bozizé ha chiesto alle sue milizie di perpetrare atrocità contro il regime attuale e gli islamici.

2. NOURREDINE ADAM

COGNOME: ADAM

NOME: Nourredine

PSEUDONIMO: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 1970/Ndele, Repubblica centrafricana

Altre date di nascita: 1969, 1971

PASSAPORTO/INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE:

DESIGNAZIONE/GIUSTIFICAZIONE:

Coinvolgimento in atti che minano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana o sostegno a tali atti: Nourredine è uno dei leader iniziali della coalizione Séléka. È stato identificato sia come generale sia come presidente di uno dei gruppi di ribelli armati della Séléka, il *Central PJCC*, un gruppo formalmente conosciuto come la Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace e il cui acronimo è anche noto come CPJP. In qualità di ex capo del gruppo scissionista «fondamentale» della Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace (CPJP/F), è stato il coordinatore militare dell'ex-Séléka nel corso delle offensive della precedente ribellione nella Repubblica centrafricana, svoltasi tra inizio dicembre 2012 e marzo 2013. Senza il coinvolgimento di Nourredine, la Séléka non sarebbe probabilmente riuscita a togliere il potere all'ex presidente del paese François Bozizé. In seguito alla nomina di Catherine Samba-Panza a presidente ad interim il 20 gennaio 2014, è stato uno dei principali artefici del ritiro tattico dell'ex-Séléka a Sibut, avente lo scopo di attuare il suo piano per la creazione di una roccaforte musulmana nel nord del paese. Ha chiaramente esortato le sue forze a resistere agli ordini del governo transitorio e dei leader militari della missione internazionale di sostegno alla Repubblica centrafricana sotto guida africana (MISCA). Nourredine dirige attivamente l'ex-Séléka, le forze dell'ex-Séléka dissolte da Djotodia nel settembre 2013, guida le operazioni contro le zone cristiane e continua sostenere e dirigere in misura significativa l'ex-Séléka attiva nella Repubblica centrafricana.

Coinvolgimento nella pianificazione, direzione o perpetrazione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili: Dopo che la Séléka ha assunto il controllo di Bangui il 24 marzo 2013, Nourredine Adam è stato nominato ministro della sicurezza e successivamente direttore generale del Comitato straordinario per la difesa dei risultati democratici (*Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques* — CEDAD, un servizio di intelligence centrafricano ora scomparso). Nourredine Adam ha impiegato il CEDAD come forza di polizia politica personale incaricata di eseguire numerosi arresti arbitrari, atti di tortura ed esecuzioni sommarie. Inoltre, è stato una delle principali figure dietro la sanguinosa operazione di Boy Rabe. Nell'agosto 2013, le forze Séléka hanno attaccato Boy Rabe, una

zona della Repubblica centrafricana considerata un bastione dei sostenitori di François Bozizé e del suo gruppo etnico. Con il pretesto di cercare depositi clandestini di armi, le truppe Séléka avrebbero ucciso numerosi civili e quindi saccheggiato con violenza la zona. Quando tali attacchi si sono estesi ad altri quartieri, migliaia di residenti hanno invaso l'aeroporto internazionale, ritenuto un luogo sicuro data la presenza di truppe francesi, occupandone la pista.

Sostegno a gruppi armati o reti criminali tramite lo sfruttamento illegale di risorse naturali: A inizio 2013, Nourredine Adam ha svolto un importante ruolo nell'ambito delle reti di finanziamento dell'ex-Séléka. Si è recato in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati arabi uniti per raccogliere fondi per tale ribellione. Ha inoltre svolto la funzione di mediatore per il cartello ciadiano di traffico di diamanti attivo tra la Repubblica centrafricana e il Ciad.

3. LEVY YAKETE

COGNOME: YAKETE

NOME: Levy

PSEUDONIMO: Levi Yakite; Levy Yakite

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 14 agosto 1964/Bangui, Repubblica centrafricana

Altra data di nascita: 1965

PASSAPORTO/INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE: Figlio di Pierre Yakété e Joséphine Yamazon

DESIGNAZIONE/GIUSTIFICAZIONE:

Coinvolgimento in atti che minano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana o sostegno a tali atti: Il 17 dicembre 2013, Yakete ha assunto l'incarico di coordinatore politico del nuovo gruppo di ribelli anti-balaka denominato «Movimento di resistenza popolare per la riforma della Repubblica centrafricana». Ha partecipato direttamente alle decisioni di un gruppo di ribelli coinvolto in atti che hanno minato la pace, la stabilità e la sicurezza del paese, in particolare il 5 dicembre 2013 e in seguito. Questo gruppo è stato inoltre esplicitamente menzionato nelle risoluzioni 2127, 2134 e 2149 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per tali atti. Yakete è stato accusato di aver ordinato l'arresto di persone collegate alla Séléka, di aver chiesto l'aggressione di oppositori del presidente Bozizé e di aver reclutato giovani miliziani per attaccare chi è ostile al regime con il machete. Rimasto nell'entourage di François Bozizé dopo il marzo 2013, si è unito al fronte per il ripristino dell'ordine costituzionale nella Repubblica centrafricana (*Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en Centrafrique* — FROCCA), che mira a riportare al potere il presidente destituito con qualsiasi mezzo. A fine estate 2013 si è recato in Camerun e Benin dove ha cercato di reclutare combattenti contro la Séléka. Nel settembre 2013 ha provato a recuperare il controllo delle operazioni condotte dai combattenti pro-Bozizé nelle città e nei villaggi vicino Bossangoa. Yakete è anche sospettato di aver promosso la distribuzione di machete a giovani disoccupati cristiani per facilitarne i loro attacchi contro i musulmani.

DECISIONE 2014/383/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2014
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/393/PESC⁽¹⁾ relativa alla nomina del sig. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Afghanistan. Il mandato dell'RSUE scade il 30 giugno 2014.
- (2) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 8 mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN quale RSUE in Afghanistan è prorogato fino al 28 febbraio 2015. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini anticipatamente sulla base di una valutazione da parte del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

L'RSUE rappresenta l'Unione e ne promuove gli obiettivi politici in Afghanistan, in stretto coordinamento con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan. In particolare, l'RSUE:

- a) contribuisce all'attuazione della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e della strategia dell'Unione europea in Afghanistan per il periodo 2014-16 e, se del caso, dell'accordo di cooperazione UE-Afghanistan sul partenariato e lo sviluppo;
- b) sostiene il dialogo politico Unione-Afghanistan;
- c) sostiene il ruolo cardine svolto dalle Nazioni Unite (ONU) in Afghanistan, contribuendo in special modo a un miglior coordinamento dell'assistenza internazionale, promuovendo in tal modo l'attuazione dei comunicati delle conferenze di Bonn, Chicago e Tokyo nonché delle pertinenti risoluzioni dell'ONU.

Articolo 3

Mandato

Per espletare il mandato, in stretta cooperazione con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan, l'RSUE:

- a) promuove la posizione dell'Unione sul processo politico e sugli sviluppi in Afghanistan;
- b) mantiene uno stretto contatto con le istituzioni afgane pertinenti, in particolare il governo e il parlamento nonché le autorità locali, sostenendone lo sviluppo. Dovrebbero essere mantenuti contatti anche con altri gruppi politici afgani e altri soggetti interessati in Afghanistan, in particolare con i pertinenti attori della società civile;

⁽¹⁾ GUL 198 del 23.7.2013, pag. 47.

- c) mantiene uno stretto contatto con i soggetti interessati a livello internazionale e regionale in Afghanistan, in particolare il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU e l'alto rappresentante civile dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico nonché altri partner e organizzazioni fondamentali;
- d) informa in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan, della strategia dell'Unione europea in Afghanistan per il periodo 2014-16, dell'accordo di cooperazione UE-Afghanistan sul partenariato e lo sviluppo e dei comunicati delle conferenze di Bonn, Chicago e Tokyo, specie nei seguenti settori:
- sviluppo della capacità civile, in particolare a livello subnazionale;
 - buon governo e creazione di istituzioni necessarie perché vi sia lo stato di diritto, in particolare una magistratura indipendente;
 - riforme elettorali;
 - riforme nel settore della sicurezza, inclusi il rafforzamento delle istituzioni giudiziarie, dell'esercito nazionale e della forza di polizia e, in particolare, lo sviluppo del servizio di polizia civile;
 - promozione della crescita, in particolare mediante lo sviluppo agricolo e rurale;
 - rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze e i diritti delle donne e dei bambini;
 - rispetto dei principi democratici e dello stato di diritto;
 - promozione della partecipazione delle donne all'amministrazione pubblica, alla società civile e, conformemente alla risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al processo di pace;
 - rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan, compresa la cooperazione agli sforzi internazionali intesi a combattere il terrorismo, il traffico illecito di droga, la tratta di esseri umani e la proliferazione delle armi e delle armi di distruzione di massa e materiali affini;
 - agevolazione dell'assistenza umanitaria e del rientro ordinato dei profughi e degli sfollati; e
 - maggiore efficacia della presenza e delle attività dell'Unione in Afghanistan e contributo alla formulazione delle relazioni periodiche sull'attuazione della nuova strategia dell'Unione europea in Afghanistan per il periodo 2014-16, come richiesto dal Consiglio;
- e) partecipa attivamente a consessi locali di coordinamento quali il Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento, tenendo nel contempo esaurientemente informati delle decisioni prese a tali livelli gli Stati membri non partecipanti;
- f) fornisce consulenza sulla partecipazione dell'Unione alle conferenze internazionali concernenti l'Afghanistan e sulle posizioni da essa assunte in tale contesto;
- g) si impegna attivamente per la promozione della cooperazione regionale attraverso le pertinenti iniziative, inclusi il processo di Istanbul e la conferenza sulla cooperazione economica regionale relativa all'Afghanistan (RECCA);
- h) contribuisce all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani, compresi gli orientamenti dell'Unione sui diritti umani, segnatamente gli orientamenti sulle donne e sui bambini nelle zone interessate dai conflitti, in particolare monitorando e affrontando gli sviluppi al riguardo;
- i) fornisce sostegno, secondo opportunità, ad un processo di pace inclusivo e a guida afgana che porti ad una soluzione politica coerente con le «linee rosse» concordate nella conferenza di Bonn.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi uffici pertinenti.

*Articolo 5***Finanziamento**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° luglio 2014 al 28 febbraio 2015 è pari a 3 760 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

*Articolo 6***Costituzione e composizione della squadra**

1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE informa prontamente e periodicamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. Lo stipendio di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

*Articolo 7***Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE**

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con il paese ospitante, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

*Articolo 8***Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE**

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 9***Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni e/o gli Stati membri dell'Unione, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell'RSUE e in funzione della situazione della sicurezza nell'area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti del SEAE, che contempra le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area geografica e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area geografica;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale a contratto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nell'area geografica, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS. Se del caso, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e con quelle della delegazione dell'Unione in Pakistan. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell'Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capomissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di polizia dell'UE in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Se necessario, l'RSUE e il comandante civile dell'operazione si consultano. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il suo personale devono contribuire a fornire elementi per rispondere a tutti i reclami e gli obblighi derivanti dai mandati degli RSUE precedenti in Afghanistan e fornisce assistenza amministrativa e l'accesso ai file pertinenti per tali scopi.

Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2014.

*Articolo 15***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2014.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON

DECISIONE 2014/384/PESC DEL CONSIGLIO**del 23 giugno 2014****che modifica la decisione 2011/426/PESC che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/426/PESC ⁽¹⁾ relativa alla nomina del sig. Peter SØRENSEN quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina. Il mandato dell'RSUE scade il 30 giugno 2015.
- (2) La decisione 2011/426/PESC, modificata da ultimo dalla decisione 2013/351 PESC ⁽²⁾, prevedeva importi di riferimento finanziario destinati all'RSUE per il periodo dal 1° settembre 2011 al 30 giugno 2014. È opportuno stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati all'articolo 21 del trattato.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/426/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/426/PESC è modificata come segue:

- 1) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 è pari a 5 250 000 EUR»;
- 2) all'articolo 13, è aggiunto il comma seguente:
«La relazione finale ed esauriente sull'esecuzione del mandato deve essere presentata entro marzo 2015».

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2014.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014

Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON

⁽¹⁾ GUL 188 del 19.7.2011, pag. 30.

⁽²⁾ GUL 185 del 4.7.2013, pag. 7.

DECISIONE 2014/385/PESC DEL CONSIGLIO**del 23 giugno 2014****che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 giugno 2012 il Consiglio ha adottato il quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia.
- (2) Il 25 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/440/PESC ⁽¹⁾ relativa alla nomina del sig. Stavros LAMBRINIDIS quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per i diritti umani. Il mandato dell'RSUE scade il 30 giugno 2014.
- (3) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 8 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

Il mandato del sig. Stavros LAMBRINIDIS quale RSUE per i diritti umani è prorogato fino al 28 febbraio 2015. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini anticipatamente sulla base di una valutazione da parte del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

*Articolo 2***Obiettivi politici**

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in materia di diritti umani, stabiliti nel trattato, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché nel quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e nel piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia:

- a) rafforzare l'efficacia, la presenza e la visibilità dell'Unione per la protezione e promozione dei diritti umani nel mondo, in particolare approfondendo la cooperazione e il dialogo politico dell'Unione con i paesi terzi, i partner pertinenti, le imprese, la società civile, le organizzazioni internazionali e regionali, nonché agendo nei pertinenti consessi internazionali;
- b) potenziare il contributo dell'Unione al rafforzamento della democrazia e della costruzione istituzionale, dello stato di diritto, del buon governo, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il mondo;
- c) migliorare la coerenza dell'azione dell'Unione in materia di diritti umani e l'inclusione dei diritti umani in tutti i settori dell'azione esterna dell'Unione.

*Articolo 3***Mandato**

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

- a) contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani, in particolare il quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, anche formulando raccomandazioni a tale riguardo;

⁽¹⁾ GUL 200 del 27.7.2012, pag. 21.

- b) contribuire all'attuazione degli orientamenti, degli strumenti e dei piani d'azione dell'Unione sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale;
- c) rafforzare il dialogo con i governi dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali e regionali in materia di diritti umani, nonché con le organizzazioni della società civile e altri attori pertinenti al fine di garantire l'efficacia e la visibilità della politica dell'Unione in materia di diritti umani;
- d) contribuire a una maggiore coerenza delle politiche e delle azioni dell'Unione nel campo della protezione e della promozione dei diritti umani, in particolare apportando contributi alla formulazione di politiche pertinenti dell'Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in pieno coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi uffici competenti per assicurare la coerenza del rispettivo operato nel campo dei diritti umani.

Articolo 5

Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE dal 1° luglio 2014 al 28 febbraio 2015 è pari a 550 000 EUR.
2. L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'RSUE per i diritti umani è deciso dal Consiglio.
3. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
4. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE informa prontamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

*Articolo 8***Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell'Unione e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico all'RSUE.

*Articolo 9***Sicurezza**

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato e in funzione della situazione della sicurezza nel paese interessato, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti del SEAE, che contempra le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area geografica e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area geografica;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale a contratto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nell'area geografica, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

*Articolo 10***Relazioni**

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS. Se del caso, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio, in particolare al gruppo «Diritti umani». Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

*Articolo 11***Coordinamento**

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. L'RSUE lavora in maniera coordinata con gli Stati membri e la Commissione, nonché, se del caso, con altri rappresentanti speciali dell'Unione europea. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell'Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione, i capimissione degli Stati membri, nonché con i capi o comandanti delle missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune e, se del caso, altri rappresentanti speciali dell'Unione europea, che si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato.
3. L'RSUE mantiene stretti contatti, ricerca complementarità e sinergie con altri attori internazionali e regionali a livello centrale e sul campo. L'RSUE ricerca contatti regolari con le organizzazioni della società civile, sia a livello centrale che sul campo.

*Articolo 12***Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2014.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2014.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON

DECISIONE 2014/386/PESC DEL CONSIGLIO**del 23 giugno 2014****concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 6 marzo 2014 i Capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione hanno condannato fermamente la violazione ingiustificata della sovranità e dell'integrità territoriale ucraine da parte della Federazione russa.
- (2) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC ⁽¹⁾ concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
- (3) Nella sessione del 20-21 marzo 2014, il Consiglio europeo ha condannato fermamente l'annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea («Crimea») e della città di Sebastopoli («Sebastopoli») alla Federazione russa e ha sottolineato che non intende riconoscerla. Il Consiglio europeo ha ritenuto che si dovrebbe proporre una rapida attuazione di alcune restrizioni economiche, commerciali e finanziarie, relative alla Crimea.
- (4) Il 27 marzo 2014, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 68/262 sull'integrità territoriale dell'Ucraina, ribadendo il proprio impegno per la sovranità, l'indipendenza politica, l'unità e l'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno delle sue frontiere riconosciute a livello internazionale, sottolineando la nullità del referendum tenutosi in Crimea il 16 marzo, e invitando tutti gli Stati a non riconoscere alcuna modifica allo status della Crimea e di Sebastopoli.
- (5) In tali circostanze, il Consiglio ritiene che l'importazione nell'Unione europea di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli dovrebbe essere vietata, ad eccezione delle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che abbiano ottenuto un certificato d'origine dal governo dell'Ucraina.
- (6) È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate.
- (7) È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È vietata l'importazione nell'Unione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e rassicurazioni, relativi all'importazione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli.

Articolo 2

I divieti di cui all'articolo 1 non si applicano alle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state messe a disposizione delle autorità ucraine per un esame e da quest'ultime controllate e che hanno ottenuto un certificato d'origine dal governo dell'Ucraina.

Articolo 3

I divieti di cui all'articolo 1 non pregiudicano l'esecuzione, sino al 26 settembre 2014 di contratti conclusi prima del 25 giugno 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti da concludere ed eseguire entro il 26 settembre 2014.

⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 16.

Articolo 4

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo di eludere i divieti di cui all'articolo 1.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica fino al 23 giugno 2015.

La presente decisione è costantemente riesaminata. Essa è rinnovata, ovvero modificata come opportuno, se il Consiglio ritiene che gli obiettivi della stessa non siano stati raggiunti.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON

DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/387/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2014
che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.
- (2) È opportuno aggiornare le informazioni relative a una persona figurante nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC.
- (3) Tenuto conto della gravità della situazione, dodici persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON

⁽¹⁾ GUL 147 dell'1.6.2013, pag. 14.

ALLEGATO

1. La voce relativa alla persona elencata in appresso, quale figura nell'allegato I, sezione A, della decisione 2013/255/PESC, è sostituita dalla seguente:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
152.	Dr. Qadri (قدري) (alias Kadri) Jamil (جميل) (alias Jameel)		Ex vice Primo Ministro, responsabile dell'economia, Ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	16.10.2012

2. Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi riportato nell'allegato I, sezione A, della decisione 2013/255/PESC:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
180.	Ahmad al-Qadri	Data di nascita: 1956	Ministro dell'agricoltura e della riforma agraria. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	24.6.2014
181.	Suleiman Al Abbas		Ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	24.6.2014
182.	Kamal Eddin Tu'ma	Data di nascita: 1959	Ministro dell'industria. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	24.6.2014
183.	Kinda al-Shammat (alias Shmat)	Data di nascita: 1973	Ministro degli affari sociali. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	24.6.2014
184.	Hassan Hijazi	Data di nascita: 1964	Ministro del lavoro. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	24.6.2014
185.	Ismael Ismael (alias Ismail Ismail, o Isma'il Isma'il)	Data di nascita: 1955	Ministro delle finanze. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	24.6.2014
186.	Dr Khodr Orfali (alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)	Data di nascita: 1956	Ministro dell'economia e del commercio estero. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	24.6.2014
187.	Samir Izzat Qadi Amin	Data di nascita: 1966	Ministro del commercio interno e della tutela del consumatore. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	24.6.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
188.	Bishr Riyad Yazigi	Data di nascita: 1972	Ministro del turismo. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	24.6.2014
189.	Dr Malek Ali (alias Malik)	Data di nascita: 1956	Ministro dell'istruzione superiore. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	24.6.2014
190.	Hussein Arnous (alias Arnus)	Data di nascita: 1953	Ministro dei lavori pubblici. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	24.6.2014
191.	Dr Hassib Elias Shammas (alias Hasib)	Data di nascita: 1957	Ministro di Stato. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.	24.6.2014

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 16 giugno 2014****che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014-2020***[notificata con il numero C(2014) 3898]*

(2014/388/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma,

sentito il parere del comitato di coordinamento dei fondi europei strutturali e di investimento europei istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sostiene l'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a favore della cooperazione transfrontaliera, in alcune regioni corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito «livello NUTS 3»), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (UE) n. 31/2011 della Commissione ⁽⁴⁾, nonché, a favore della cooperazione transnazionale, in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della stessa classificazione (di seguito «livello NUTS 2»). È pertanto necessario stabilire gli elenchi delle regioni ammissibili al finanziamento.
- (2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1299/2013, l'elenco delle regioni ammissibili nel quadro della cooperazione transfrontaliera specifica anche le regioni dell'Unione di livello NUTS 3 prese in considerazione per la dotazione del FESR a favore della cooperazione transfrontaliera a tutte le frontiere interne e alle frontiere esterne contemplate dagli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come lo strumento europeo di vicinato (ENI) nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1299/2013, su richiesta dello Stato o degli Stati membri interessati, tale elenco può includere anche le regioni di livello NUTS 3 delle aree ultraperiferiche che si trovano lungo confini marittimi separati da una distanza superiore ai 150 km quali aree transfrontaliere.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 259.

⁽²⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GUL 154 del 21.6.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 31/2011 della Commissione, del 17 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GUL 13 del 18.1.2011, pag. 3).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GUL 77 del 15.3.2014, pag. 27).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GUL 77 del 15.3.2014, pag. 11).

- (4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1299/2013, la decisione della Commissione che stabilisce gli elenchi delle zone transfrontaliere e transnazionali cita inoltre, a titolo informativo, le regioni dei paesi terzi o dei territori di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, di tale regolamento.
- (5) È pertanto necessario stabilire gli elenchi delle zone transfrontaliere e transnazionali ammissibili ai finanziamenti del FESR, ripartite per programma di cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le regioni e le zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nel quadro della componente transfrontaliera dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, sono quelle elencate nell'allegato I.

Articolo 2

Le regioni dell'Unione di livello NUTS 3, prese in considerazione per la dotazione del FESR a favore della cooperazione transfrontaliera, ma non facenti parte delle zone transfrontaliere di cui all'allegato I, e contemplate dagli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come lo strumento europeo di vicinato (ENI) nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 232/2014 e lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 231/2014 sono quelle elencate nell'allegato II.

Articolo 3

Le regioni e le zone ammissibili ad un finanziamento del FESR, nel quadro della componente transnazionale dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, sono quelle elencate nell'allegato III.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2014

Per la Commissione
Johannes HAHN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco delle zone che ricevono il sostegno, ripartite per programma di cooperazione transfrontaliera

2014TC16RFCB001	BE-DE-NL	(Interreg V-A) Belgio-Germania-Paesi Bassi (Euregio Meuse-Rhin/Euregio Maas-Rijn/Euregio Maas-Rhein)	
	BE221	Arr. Hasselt	(*)
	BE222	Arr. Maaseik	(*)
	BE223	Arr. Tongeren	(*)
	BE332	Arr. Liège	(*)
	BE335	Arr. Verviers — communes francophones	(*)
	BE336	Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft	(*)
	DEA26	Düren	(*)
	DEA28	Euskirchen	(*)
	DEA29	Heinsberg	(*)
	DEA2D	Städteregion Aachen	(*)
	DEB23	Eifelkreis Bitburg-Prüm	(*)
	DEB24	Vulkaneifel	(*)
	NL422	Midden-Limburg	(*)
	NL423	Zuid-Limburg	(*)
2014TC16RFCB002	AT-CZ	(Interreg V-A) Austria-Repubblica ceca	
	AT121	Mostviertel-Eisenwurzen	
	AT123	Sankt Pölten	
	AT124	Waldviertel	(*)
	AT125	Weinviertel	(*)
	AT126	Wiener Umland/Nordteil	(*)
	AT130	Wien	(*)
	AT311	Innviertel	(*)
	AT312	Linz-Wels	
	AT313	Mühlviertel	(*)
	AT314	Steyr-Kirchdorf	

	CZ031	Jihočeský kraj	(*)
	CZ063	Kraj Vysočina	(*)
	CZ064	Jihomoravský kraj	(*)
2014TC16RFCB003	SK-AT	(Interreg V-A) Slovacchia-Austria	
	AT111	Mittelburgenland	(*)
	AT112	Nordburgenland	(*)
	AT121	Mostviertel-Eisenwurzen	
	AT122	Niederösterreich-Süd	
	AT123	Sankt Pölten	
	AT124	Waldviertel	(*)
	AT125	Weinviertel	(*)
	AT126	Wiener Umland/Nordteil	(*)
	AT127	Wiener Umland/Südteil	(*)
	AT130	Wien	(*)
	SK010	Bratislavský kraj	(*)
	SK021	Trnavský kraj	(*)
2014TC16RFCB004	AT-DE	(Interreg V-A) Austria–Germania/Baviera (Bayern–Österreich)	
	AT311	Innviertel	(*)
	AT312	Linz-Wels	
	AT313	Mühlviertel	(*)
	AT314	Steyr-Kirchdorf	
	AT315	Traunviertel	
	AT321	Lungau	
	AT322	Pinzgau-Pongau	(*)
	AT323	Salzburg und Umgebung	(*)
	AT331	Außerfern	(*)
	AT332	Innsbruck	(*)
	AT333	Osttirol	(*)

	AT334	Tiroler Oberland	(*)
	AT335	Tiroler Unterland	(*)
	AT341	Bludenz-Bregenzer Wald	(*)
	AT342	Rheintal-Bodenseegebiet	(*)
	DE213	Rosenheim, Kreisfreie Stadt	(*)
	DE214	Altötting	(*)
	DE215	Berchtesgadener Land	(*)
	DE216	Bad Tölz-Wolfratshausen	(*)
	DE21D	Garmisch-Partenkirchen	(*)
	DE21F	Miesbach	(*)
	DE21G	Mühldorf a. Inn	
	DE21K	Rosenheim, Landkreis	(*)
	DE21M	Traunstein	(*)
	DE21N	Weilheim-Schongau	
	DE221	Landshut, Kreisfreie Stadt	
	DE222	Passau, Kreisfreie Stadt	(*)
	DE224	Deggendorf	
	DE225	Freyung-Grafenau	(*)
	DE227	Landshut, Landkreis	
	DE228	Passau, Landkreis	(*)
	DE229	Regen	(*)
	DE22A	Rottal-Inn	(*)
	DE22C	Dingolfing-Landau	
	DE272	Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt	(*)
	DE273	Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt	(*)
	DE274	Memmingen, Kreisfreie Stadt	
	DE27A	Lindau (Bodensee)	(*)
	DE27B	Ostallgäu	(*)
	DE27C	Unterallgäu	
	DE27E	Oberallgäu	(*)

2014TC16RFCB005	ES-PT	(Interreg V-A) Spagna-Portogallo (POCTEP)	
	ES111	A Coruña	
	ES112	Lugo	
	ES113	Ourense	(*)
	ES114	Pontevedra	(*)
	ES411	Ávila	
	ES413	León	
	ES415	Salamanca	(*)
	ES418	Valladolid	
	ES419	Zamora	(*)
	ES431	Badajoz	(*)
	ES432	Cáceres	(*)
	ES612	Cádiz	(*)
	ES613	Córdoba	
	ES615	Huelva	(*)
	ES618	Sevilla	
	PT111	Minho-Lima	(*)
	PT112	Cávado	(*)
	PT113	Ave	
	PT114	Grande Porto	
	PT115	Tâmega	
	PT117	Douro	(*)
	PT118	Alto Trás-os-Montes	(*)
	PT150	Algarve	(*)
	PT165	Dão-Lafões	
	PT166	Pinhal Interior Sul	
	PT167	Serra da Estrela	
	PT168	Beira Interior Norte	(*)
	PT169	Beira Interior Sul	(*)
	PT16A	Cova da Beira	
	PT181	Alentejo Litoral	

	PT182	Alto Alentejo	(*)
	PT183	Alentejo Central	(*)
	PT184	Baixo Alentejo	(*)
2014TC16RFCB006	ES-FR-AD	(Interreg V-A) Spagna-Francia-Andorra (POCTEFA)	
	ES211	Álava	
	ES212	Guipúzcoa	(*)
	ES213	Vizcaya	
	ES220	Navarra	(*)
	ES230	La Rioja	
	ES241	Huesca	(*)
	ES243	Zaragoza	
	ES511	Barcelona	
	ES512	Girona	(*)
	ES513	Lleida	(*)
	ES514	Tarragona	
	FR615	Pyrénées-Atlantiques	(*)
	FR621	Ariège	(*)
	FR623	Haute-Garonne	(*)
	FR626	Hautes-Pyrénées	(*)
	FR815	Pyrénées orientales	(*)
	AD000	Andorra	(**)
2014TC16RFCB007	ES-PT	(Interreg V-A) Spagna-Portogallo (Madeira-Açores-Canarias (MAC))	
	ES703	El Hierro	
	ES704	Fuerteventura	(*)
	ES705	Gran Canaria	(*)
	ES706	La Gomera	
	ES707	La Palma	
	ES708	Lanzarote	(*)

	ES709	Tenerife	
	PT200	Região Autónoma dos Açores	
	PT300	Região Autónoma de Madeira	
	CP	Cabo Verde	(**)
	MR	Mauritania	(**)
	SN	Senegal	(**)
2014TC16RFCB008	HU-HR	(Interreg V-A) Ungheria-Croazia	
	HR044	Varaždinska županija	(*)
	HR045	Koprivničko-križevačka županija	(*)
	HR046	Međimurska županija	(*)
	HR047	Bjelovarsko-bilogorska županija	
	HR048	Virovitičko-podravska županija	(*)
	HR049	Požeško-slavonska županija	
	HR04B	Osječko-baranjska županija	(*)
	HR04C	Vukovarsko-srijemska županija	(*)
	HU223	Zala	(*)
	HU231	Baranya	(*)
	HU232	Somogy	(*)
2014TC16RFCB009	DE-CZ	(Interreg V-A) Germania/Baviera-Repubblica ceca	
	CZ031	Jihočeský kraj	(*)
	CZ032	Plzeňský kraj	(*)
	CZ041	Karlovarský kraj	(*)
	DE222	Passau, Kreisfreie Stadt	(*)
	DE223	Straubing, Kreisfreie Stadt	
	DE224	Deggendorf	
	DE225	Freyung-Grafenau	(*)

	DE228	Passau, Landkreis	(*)
	DE229	Regen	(*)
	DE22B	Straubing-Bogen	
	DE231	Amberg, Kreisfreie Stadt	
	DE232	Regensburg, Kreisfreie Stadt	
	DE233	Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt	(*)
	DE234	Amberg-Sulzbach	
	DE235	Cham	(*)
	DE237	Neustadt a. d. Waldnaab	(*)
	DE238	Regensburg, Landkreis	
	DE239	Schwandorf	(*)
	DE23A	Tirschenreuth	(*)
	DE242	Bayreuth, Kreisfreie Stadt	
	DE244	Hof, Kreisfreie Stadt	(*)
	DE246	Bayreuth, Landkreis	
	DE249	Hof, Landkreis	(*)
	DE24A	Kronach	
	DE24B	Kulmbach	
	DE24D	Wunsiedel i. Fichtelgebirge	(*)
2014TC16RFCB010	AT-HU	(Interreg V-A) Austria-Ungheria	
	AT111	Mittelburgenland	(*)
	AT112	Nordburgenland	(*)
	AT113	Südburgenland	(*)
	AT122	Niederösterreich-Süd	
	AT127	Wiener Umland/Südteil	(*)
	AT130	Wien	(*)
	AT221	Graz	
	AT224	Oststeiermark	(*)
	HU221	Győr-Moson-Sopron	(*)

	HU222	Vas	(*)
	HU223	Zala	(*)
2014TC16RFCB011	DE-PL	(Interreg V-A) Germania/Brandeburgo-Polonia	
	DE402	Cottbus, Kreisfreie Stadt	(*)
	DE403	Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt	(*)
	DE409	Märkisch-Oderland	(*)
	DE40C	Oder-Spree	(*)
	DE40G	Spree-Neiße	(*)
	PL431	Gorzowski	(*)
	PL432	Zielonogórski	(*)
2014TC16RFCB012	PL-SK	(Interreg V-A) Polonia-Slovacchia	
	PL214	Krakowski	
	PL215	Nowosądecki	(*)
	PL216	Oświęcimski	(*)
	PL225	Bielski	(*)
	PL22C	Tyski	
	PL323	Krośnieński	(*)
	PL324	Przemyski	(*)
	PL325	Rzeszowski	
	SK031	Žilinský kraj	(*)
	SK041	Prešovský kraj	(*)
	SK042	Košický kraj	(*)
2014TC16RFCB013	PL-DK-DE-LT-SE	(Interreg V-A) Polonia-Danimarca-Germania-Lituania-Svezia (SOUTH BALTIC)	
	DE801	Greifswald, Kreisfreie Stadt	(*)
	DE803	Rostock, Kreisfreie Stadt	(*)
	DE805	Stralsund, Kreisfreie Stadt	(*)

	DE806	Wismar, Kreisfreie Stadt	(*)
	DE807	Bad Doberan	(*)
	DE80D	Nordvorpommern	(*)
	DE80E	Nordwestmecklenburg	(*)
	DE80F	Ostvorpommern	(*)
	DE80H	Rügen	(*)
	DE80I	Uecker-Randow	(*)
	DE809	Güstrow	
	DE808	Demmin	
	DK014	Bornholm	(*)
	DK021	Østsjælland	(*)
	DK022	Vest- og Sydsjælland	(*)
	LT003	Klaipėdos apskritis	(*)
	LT007	Tauragės apskritis	(*)
	LT008	Telšių apskritis	(*)
	PL422	Koszaliński	(*)
	PL423	Stargardzki	(*)
	PL424	Miasto Szczecin	(*)
	PL425	Szczeciński	(*)
	PL621	Elbląski	(*)
	PL631	Słupski	(*)
	PL633	Trójmiejski	(*)
	PL634	Gdański	(*)
	PL635	Starogardzki	
	SE212	Kronobergs län	
	SE213	Kalmar län	(*)
	SE221	Blekinge län	(*)
	SE224	Skåne län	(*)
2014TC16RFCB014	FI-EE-LV-SE	(Interreg V-A) Finlandia-Estonia-Lettonia-Svezia (Central Baltic)	
	EE001	Põhja-Eesti	(*)
	EE004	Lääne-Eesti	(*)

	EE006	Kesk-Eesti	(*)
	EE007	Kirde-Eesti	(*)
	EE008	Lõuna-Eesti	(*)
	FI1B1	Helsinki-Uusimaa	(*)
	FI1C1	Varsinais-Suomi	(*)
	FI1C2	Kanta-Häme	
	FI1C3	Päijät-Häme	
	FI1C4	Kymenlaakso	(*)
	FI1C5	Etelä-Karjala	(*)
	FI196	Satakunta	(*)
	FI197	Pirkanmaa	
	FI200	Åland	(*)
	LV003	Kurzeme	(*)
	LV006	Rīga	(*)
	LV007	Pierīga	(*)
	LV008	Vidzeme	(*)
	LV009	Zemgale	(*)
	SE110	Stockholms län	(*)
	SE121	Uppsala län	(*)
	SE122	Södermanlands län	(*)
	SE123	Östergötlands län	(*)
	SE124	Örebro län	
	SE125	Västmanlands län	
	SE214	Gotlands län	(*)
	SE313	Gävleborgs län	(*)
2014TC16RFCB015	SK-HU	(Interreg V-A) Slovacchia-Ungheria	
	HU101	Budapest	(*)
	HU102	Pest	(*)
	HU212	Komárom-Esztergom	(*)
	HU221	Győr-Moson-Sopron	(*)

	HU311	Borsod-Abaúj-Zemplén	(*)
	HU312	Heves	(*)
	HU313	Nógrád	(*)
	HU323	Szabolcs-Szatmár-Bereg	(*)
	SK010	Bratislavský kraj	(*)
	SK021	Trnavský kraj	(*)
	SK023	Nitriansky kraj	(*)
	SK032	Banskobystrický kraj	(*)
	SK042	Košický kraj	(*)
2014TC16RFCB016	SE-NO	(Interreg V-A) Svezia-Norvegia	
	SE311	Värmlands län	(*)
	SE312	Dalarnas län	(*)
	SE321	Västernorrlands län	(*)
	SE322	Jämtlands län	(*)
	SE232	Västra Götaland	(*)
	NO012	Akershus	(**)
	NO021	Hedmark	(**)
	NO031	Østfold	(**)
	NO061	Sør-Trøndelag	(**)
	NO062	Nord-Trøndelag	(**)
2014TC16RFCB017	DE-CZ	(Interreg V-A) Germania/Sassonia-Repubblica ceca	
	CZ041	Karlovarský kraj	(*)
	CZ042	Ústecký kraj	(*)
	CZ051	Liberecký kraj	(*)
	DED21	Dresden, Kreisfreie Stadt	
	DED2C	Bautzen	(*)
	DED2D	Görlitz	(*)
	DED2F	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	(*)

	DED41	Chemnitz, Kreisfreie Stadt	
	DED42	Erzgebirgskreis	(*)
	DED43	Mittelsachsen	(*)
	DED44	Vogtlandkreis	(*)
	DED45	Zwickau	
	DEG0K	Saale-Orla-Kreis	
	DEG0L	Greiz	
2014TC16RFCB018	PL-DE	(Interreg V-A) Polonia-Germania/Sassonia	
	DED2C	Bautzen	(*)
	DED2D	Görlitz	(*)
	PL432	Zielonogórski	(*)
	PL515	Jeleniogórski	(*)
2014TC16RFCB019	DE-PL	(Interreg V-A) Germania/Mecklenburgo-Pomerania Occidentale/ Brandeburgo-Polonia	
	DE405	Barnim	(*)
	DE409	Märkisch-Oderland	(*)
	DE40I	Uckermark	(*)
	DE801	Greifswald, Kreisfreie Stadt	(*)
	DE802	Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt	
	DE805	Stralsund, Kreisfreie Stadt	(*)
	DE808	Demmin	
	DE80B	Mecklenburg-Strelitz	
	DE80C	Müritz	
	DE80D	Nordvorpommern	(*)
	DE80F	Ostvorpommern	(*)
	DE80H	Rügen	(*)
	DE80I	Uecker-Randow	(*)
	PL422	Koszaliński	(*)
	PL423	Stargardzki	(*)

	PL424	Miasto Szczecin	(*)
	PL425	Szczeciński	(*)
2014TC16RFCB020	EL-IT	(Interreg V-A) Grecia-Italia	
	EL211	Άρτα (Arta)	
	EL212	Θεσπρωτία (Thesprotia)	(*)
	EL213	Ιωάννινα (Ioannina)	(*)
	EL214	Πρέβεζα (Preveza)	(*)
	EL221	Ζάκυνθος (Zakynthos)	(*)
	EL222	Κέρκυρα (Kerkyra)	(*)
	EL223	Κεφαλληνία (Kefallinia)	(*)
	EL224	Λευκάδα (Lefkada)	(*)
	EL231	Αιτωλοακαρνανία (Aitoloakarnania)	(*)
	EL232	Αχαΐα (Achaia)	(*)
	EL233	Ηλεία (Ileia)	
	ITF43	Taranto	
	ITF44	Brindisi	(*)
	ITF45	Lecce	(*)
	ITF46	Foggia	(*)
	ITF47	Bari	(*)
	ITF48	Barletta-Andria-Trani	(*)
2014TC16RFCB021	RO-BG	(Interreg V-A) Romania-Bulgaria	
	BG311	Видин (Vidin)	(*)
	BG312	Монтана (Montana)	(*)
	BG313	Враца (Vratsa)	(*)
	BG314	Плевен (Pleven)	(*)
	BG321	Велико Търново (Veliko Tarnovo)	(*)
	BG323	Русе (Ruse)	(*)
	BG325	Силистра (Silistra)	(*)

	BG332	Добрич (Dobrich)	(*)
	RO223	Constanța	(*)
	RO312	Călărași	(*)
	RO314	Giurgiu	(*)
	RO317	Teleorman	(*)
	RO411	Dolj	(*)
	RO413	Mehedinți	(*)
	RO414	Olt	(*)
2014TC16RFCB022	EL-BG	(Interreg V-A) Grecia-Bulgaria	
	BG413	Благоевград (Blagoevgrad)	(*)
	BG422	Хасково (Haskovo)	(*)
	BG424	Смолян (Smolyan)	(*)
	BG425	Кърджали (Kardzhali)	(*)
	EL111	Έβρος (Evros)	(*)
	EL112	Ξάνθη (Xanthi)	(*)
	EL113	Ροδόπη (Rodopi)	(*)
	EL114	Δράμα (Drama)	(*)
	EL115	Καβάλα (Kavala)	(*)
	EL122	Θεσσαλονίκη (Thessaloniki)	(*)
	EL126	Σέρρες (Serres)	(*)
2014TC16RFCB023	DE-NL	(Interreg V-A) Germania-Paesi Bassi	
	DE941	Stadt Delmenhorst	
	DE942	Emden, Kreisfreie Stadt	(*)
	DE943	Stadt Oldenburg	
	DE944	Osnabrück, Kreisfreie Stadt	
	DE945	Stadt Wilhelmshaven	
	DE946	Ammerland	
	DE947	Aurich	(*)

	DE948	Cloppenburg	
	DE949	Emsland	(*)
	DE94A	Friesland (D)	
	DE94B	Grafschaft Bentheim	(*)
	DE94C	Leer	(*)
	DE94D	Landkreis Oldenburg	
	DE94E	Osnabrück, Landkreis	
	DE94F	Landkreis Vechta	
	DE94G	Landkreis Wesermarsch	
	DE94H	Wittmund	
	DEA11	Stadt Düsseldorf	
	DEA12	Duisburg, Kreisfreie Stadt	
	DEA14	Krefeld, Kreisfreie Stadt	(*)
	DEA15	Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt	(*)
	DEA1B	Kleve	(*)
	DEA1D	Rhein-Kreis Neuss	
	DEA1E	Viersen	(*)
	DEA1F	Wesel	(*)
	DEA33	Münster, Kreisfreie Stadt	
	DEA34	Borken	(*)
	DEA35	Coesfeld	
	DEA37	Steinfurt	(*)
	DEA38	Warendorf	
	NL111	Oost-Groningen	(*)
	NL112	Delfzijl en omgeving	(*)
	NL113	Overig Groningen	(*)
	NL121	Noord-Friesland	(*)
	NL122	Zuidwest-Friesland	
	NL123	Zuidoost-Friesland	
	NL131	Noord-Drenthe	
	NL132	Zuidoost-Drenthe	(*)
	NL133	Zuidwest-Drenthe	

	NL211	Noord-Overijssel	(*)
	NL212	Zuidwest-Overijssel	
	NL213	Twente	(*)
	NL221	Veluwe	
	NL224	Zuidwest-Gelderland	
	NL225	Achterhoek	(*)
	NL226	Arnhem/Nijmegen	(*)
	NL230	Flevoland	
	NL413	Noordoost-Noord-Brabant	(*)
	NL414	Zuidoost Noord-Brabant	(*)
	NL421	Noord-Limburg	(*)
	NL422	Midden-Limburg	(*)
2014TC16RFCB024	DE-AT-CH-LI	(Interreg V-A) Germania-Austria-Svizzera-Liechtenstein (Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein)	
	AT341	Bludenz-Bregenzer Wald	(*)
	AT342	Rheintal-Bodenseegebiet	(*)
	DE136	Schwarzwald-Baar-Kreis	(*)
	DE137	Tuttlingen	
	DE138	Konstanz	(*)
	DE139	Lörrach	(*)
	DE13A	Waldshut	(*)
	DE147	Bodenseekreis	(*)
	DE148	Ravensburg	
	DE149	Sigmaringen	
	DE272	Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt	(*)
	DE273	Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt	(*)
	DE274	Memmingen, Kreisfreie Stadt	
	DE27A	Lindau (Bodensee)	(*)
	DE27B	Landkreis Ostallgäu	(*)
	DE27C	Unterallgäu	

	DE27E	Oberallgäu	(*)
	CH033	Aargau	(**)
	CH040	Zürich	(**)
	CH051	Glarus	(**)
	CH052	Schaffhausen	(**)
	CH053	Appenzell Ausserrhoden	(**)
	CH054	Appenzell Innerrhoden	(**)
	CH055	St. Gallen	(**)
	CH056	Graubünden	(**)
	CH057	Thurgau	(**)
	LI000	Liechtenstein	(**)
2014TC16RFCB025	CZ-PL	(Interreg V-A) Repubblica ceca-Polonia	
	CZ051	Liberecký kraj	(*)
	CZ052	Královéhradecký kraj	(*)
	CZ053	Pardubický kraj	(*)
	CZ071	Olomoucký kraj	(*)
	CZ080	Moravskoslezský kraj	(*)
	PL225	Bielski	(*)
	PL227	Rybnicki	(*)
	PL515	Jeleniogórski	(*)
	PL517	Wałbrzyski	(*)
	PL521	Nyski	(*)
	PL522	Opolski	(*)
	PL22C	Tyski	
	PL518	Wrocławski	
2014TC16RFCB026	SE-DK-NO	(Interreg V-A) Svezia-Danimarca-Norvegia (Öresund-Kattegat-Skagerrak)	
	DK011	Byen København	(*)
	DK012	Københavns omegn	(*)

	DK013	Nordsjælland	(*)
	DK014	Bornholm	(*)
	DK021	Østsjælland	(*)
	DK022	Vest- og Sydsjælland	(*)
	DK041	Vestjylland	(*)
	DK042	Østjylland	(*)
	DK050	Nordjylland	(*)
	SE224	Skåne län	(*)
	SE231	Hallands län	(*)
	SE232	Västra Götalands län	(*)
	NO011	Oslo	(**)
	NO012	Akershus	(**)
	NO031	Østfold	(**)
	NO032	Buskerud	(**)
	NO034	Telemark	(**)
	NO033	Vestfold	(**)
	NO041	Aust-Agder	(**)
	NO042	Vest-Agder	(**)
2014TC16RFCB027	LV-LT	(Interreg V-A) Lettonia-Lituania	
	LT002	Kauno apskritis	
	LT003	Klaipėdos apskritis	(*)
	LT005	Panevėžio apskritis	(*)
	LT006	Šiaulių apskritis	(*)
	LT008	Telšių apskritis	(*)
	LT009	Utenos apskritis	(*)
	LV003	Kurzeme	(*)
	LV005	Latgale	(*)
	LV009	Zemgale	(*)

2014TC16RFCB028	SE-FI-NO	(Interreg V-A) Svezia-Finlandia-Norvegia (Botnia-Atlantica)	
	FI195	Pohjanmaa	(*)
	FI1D5	Keski-Pohjanmaa	(*)
	FI194	Etelä-Pohjanmaa	
	SE313	Gävleborgs län	(*)
	SE321	Västernorrlands län	(*)
	SE331	Västerbottens län	(*)
	NO071	Nordland	(**)
2014TC16RFCB029	SI-HR	(Interreg V-A) Slovenia-Croazia	
	HR031	Primorsko-goranska županija	(*)
	HR036	Istarska županija	(*)
	HR041	Grad Zagreb	
	HR042	Zagrebačka županija	(*)
	HR043	Krapinsko-zagorska županija	(*)
	HR044	Varaždinska županija	(*)
	HR046	Međimurska županija	(*)
	HR04D	Karlovačka županija	(*)
	SI011	Pomurska	(*)
	SI012	Podravska	(*)
	SI014	Savinjska	(*)
	SI015	Zasavska	
	SI016	Spodnjeposavska	(*)
	SI017	Jugovzhodna Slovenija	(*)
	SI018	Notranjsko-kraška	(*)
	SI021	Osrednjeslovenska	
	SI024	Obalno-kraška	(*)
2014TC16RFCB030	SK-CZ	(Interreg V-A) Slovacchia-Repubblica ceca	
	CZ064	Jihomoravský kraj	(*)

	CZ072	Zlínský kraj	(*)
	CZ080	Moravskoslezský kraj	(*)
	SK021	Trnavský kraj	(*)
	SK022	Trenčiansky kraj	(*)
	SK031	Žilinský kraj	(*)
2014TC16RFCB031	LT-PL	(Interreg V-A) Lituania-Polonia	
	LT001	Alytaus apskritis	(*)
	LT002	Kauno apskritis	
	LT004	Marijampolės apskritis	(*)
	LT007	Tauragės apskritis	(*)
	LT00A	Vilniaus apskritis	(*)
	PL343	Białostocki	(*)
	PL345	Suwalski	(*)
	PL623	Elcki	(*)
2014TC16RFCB032	SE-FI-NO	(Interreg V-A) Svezia-Finlandia-Norvegia (Nord)	
	FI1D5	Keski-Pohjanmaa	(*)
	FI1D6	Pohjois-Pohjanmaa	(*)
	FI1D7	Lappi	(*)
	SE312	Dalarnas län	(*)
	SE321	Västernorrlands län	(*)
	SE322	Jämtlands län	(*)
	SE331	Västerbottens län	(*)
	SE332	Norrbottnens län	(*)
	NO021	Hedmark	(**)
	NO061	Sør-Trøndelag	(**)
	NO062	Nord-Trøndelag	(**)
	NO071	Nordland	(**)

	NO072	Troms	(**)
	NO073	Finnmark	(**)
2014TC16RFCB033	IT-FR	(Interreg V-A) Italia-Francia (Maritime)	
	FR823	Alpes-Maritimes	(*)
	FR825	Var	
	FR831	Corse-du-Sud	(*)
	FR832	Haute-Corse	(*)
	ITC31	Imperia	(*)
	ITC32	Savona	(*)
	ITC33	Genova	(*)
	ITC34	La Spezia	(*)
	ITG25	Sassari	(*)
	ITG26	Nuoro	(*)
	ITG27	Cagliari	(*)
	ITG28	Oristano	(*)
	ITG29	Olbia-Tempio	(*)
	ITG2A	Ogliastra	(*)
	ITG2B	Medio Campidano	(*)
	ITG2C	Carbonia-Iglesias	(*)
	ITI11	Massa-Carrara	(*)
	ITI12	Lucca	(*)
	ITI16	Livorno	(*)
	ITI17	Pisa	(*)
	ITI1A	Grosseto	(*)
2014TC16RFCB034	FR-IT	(Interreg V-A) Francia-Italia (ALCOTRA)	
	FR717	Savoie	(*)
	FR718	Haute-Savoie	(*)
	FR821	Alpes-de-Haute-Provence	(*)
	FR822	Hautes-Alpes	(*)

	FR823	Alpes-Maritimes	(*)
	ITC11	Torino	(*)
	ITC16	Cuneo	(*)
	ITC20	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	(*)
	ITC31	Imperia	(*)
2014TC16RFCB035	IT-CH	(Interreg V-A) Italia-Svizzera	
	ITC12	Vercelli	(*)
	ITC13	Biella	(*)
	ITC14	Verbano-Cusio-Ossola	(*)
	ITC15	Novara	(*)
	ITC20	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	(*)
	ITC41	Varese	(*)
	ITC42	Como	(*)
	ITC43	Lecco	(*)
	ITC44	Sondrio	(*)
	ITH10	Bolzano-Bozen	(*)
	CH012	Valais	(**)
	CH056	Graubünden	(**)
	CH070	Ticino	(**)
2014TC16RFCB036	IT-SI	(Interreg V-A) Italia-Slovenia	
	ITH35	Venezia	(*)
	ITH41	Pordenone	
	ITH42	Udine	(*)
	ITH43	Gorizia	(*)
	ITH44	Trieste	(*)
	SI018	Notranjsko-kraška	(*)
	SI021	Osrednjeslovenska	
	SI022	Gorenjska	(*)

	SI023	Goriška	(*)
	SI024	Obalno-kraška	(*)
2014TC16RFCB037	IT-MT	(Interreg V-A) Italia-Malta	
	ITG11	Trapani	(*)
	ITG12	Palermo	
	ITG13	Messina	
	ITG14	Agrigento	(*)
	ITG15	Caltanissetta	(*)
	ITG16	Enna	
	ITG17	Catania	
	ITG18	Ragusa	(*)
	ITG19	Siracusa	(*)
	MT001	Malta	(*)
	MT002	Gozo and Comino/Ghawdex u Kemmuna	(*)
2014TC16RFCB038	FR-BE-NL-UK	(Interreg V-A) Francia-Belgio-Paesi Bassi-Regno Unito (Les Deux Mers/Two seas/Twee Zeeën)	
	BE211	Arr. Antwerpen	(*)
	BE212	Arr. Mechelen	
	BE213	Arr. Turnhout	(*)
	BE231	Arr. Aalst	
	BE232	Arr. Dendermonde	
	BE233	Arr. Eeklo	(*)
	BE234	Arr. Gent	(*)
	BE235	Arr. Oudenaarde	
	BE236	Arr. Sint-Niklaas	(*)
	BE251	Arr. Brugge	(*)
	BE252	Arr. Diksmuide	
	BE253	Arr. Ieper	(*)
	BE254	Arr. Kortrijk	(*)

	BE255	Arr. Oostende	(*)
	BE256	Arr. Roeselare	
	BE257	Arr. Tielt	
	BE258	Arr. Veurne	(*)
	FR221	Aisne	(*)
	FR223	Somme	(*)
	FR301	Nord	(*)
	FR302	Pas-de-Calais	(*)
	NL321	Kop van Noord-Holland	
	NL322	Alkmaar en omgeving	
	NL323	IJmond	
	NL324	Agglomeratie Haarlem	
	NL332	Agglomeratie's-Gravenhage	
	NL333	Delft en Westland	(*)
	NL337	Agglomeratie Leiden en Bollenstreek	
	NL339	Groot-Rijnmond	(*)
	NL33A	Zuidoost-Zuid-Holland	
	NL341	Zeeuwsch-Vlaanderen	(*)
	NL342	Overig Zeeland	(*)
	NL411	West-Noord-Brabant	(*)
	UKH11	Peterborough	
	UKH12	Cambridgeshire CC	
	UKH13	Norfolk	(*)
	UKH14	Suffolk	(*)
	UKH31	Southend-on-Sea	(*)
	UKH32	Thurrock	(*)
	UKH33	Essex CC	(*)
	UKJ21	Brighton and Hove	(*)
	UKJ22	East Sussex CC	(*)
	UKJ23	Surrey	
	UKJ24	West Sussex	(*)
	UKJ31	Portsmouth	(*)

	UKJ32	Southampton	(*)
	UKJ33	Hampshire CC	(*)
	UKJ34	Isle of Wight	(*)
	UKJ41	Medway	(*)
	UKJ42	Kent CC	(*)
	UKK14	Swindon	
	UKK15	Wiltshire CC	
	UKK21	Bournemouth and Poole	(*)
	UKK22	Dorset CC	(*)
	UKK23	Somerset	
	UKK30	Cornwall and Isles of Scilly	(*)
	UKK41	Plymouth	(*)
	UKK42	Torbay	(*)
	UKK43	Devon CC	(*)
2014TC16RFCB039	FR-DE-CH	(Interreg V-A) Francia-Germania-Svizzera (Rhin supérieur-Oberrhein)	
	DEB3K	Südwestpfalz	(*)
	DE121	Baden-Baden, Stadtkreis	(*)
	DE122	Karlsruhe, Stadtkreis	(*)
	DE123	Karlsruhe, Landkreis	(*)
	DE124	Rastatt	(*)
	DE131	Freiburg im Breisgau, Stadtkreis	(*)
	DE132	Breisgau-Hochschwarzwald	(*)
	DE133	Emmendingen	(*)
	DE134	Ortenaukreis	(*)
	DE139	Lörrach	(*)
	DE13A	Waldshut	(*)
	DEB33	Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt	(*)
	DEB3E	Germersheim	(*)
	DEB3H	Südliche Weinstraße	(*)
	FR421	Bas-Rhin	(*)

	FR422	Haut-Rhin	(*)
	CH023	Solothurn	(**)
	CH025	Jura	(**)
	CH031	Basel-Stadt	(**)
	CH032	Basel-Landschaft	(**)
	CH033	Aargau	(**)
2014TC16RFCB040	FR-UK	(Interreg V-A) Francia-Regno Unito (Manche-Channel)	
	FR222	Oise	
	FR223	Somme	(*)
	FR231	Eure	
	FR232	Seine-Maritime	(*)
	FR251	Calvados	(*)
	FR252	Manche	(*)
	FR253	Orne	
	FR302	Pas-de-Calais	(*)
	FR521	Côtes-d'Armor	(*)
	FR522	Finistère	(*)
	FR523	Ille-et-Vilaine	(*)
	FR524	Morbihan	
	UKH11	Peterborough	
	UKH12	Cambridgeshire CC	
	UKH13	Norfolk	(*)
	UKH14	Suffolk	(*)
	UKH31	Southend-on-Sea	(*)
	UKH32	Thurrock	(*)
	UKH33	Essex CC	(*)
	UKJ21	Brighton and Hove	(*)
	UKJ22	East Sussex CC	(*)
	UKJ23	Surrey	
	UKJ24	West Sussex	(*)

	UKJ31	Portsmouth	(*)
	UKJ32	Southampton	(*)
	UKJ33	Hampshire CC	(*)
	UKJ34	Isle of Wight	(*)
	UKJ41	Medway	(*)
	UKJ42	Kent CC	(*)
	UKK14	Swindon	
	UKK15	Wiltshire CC	
	UKK21	Bournemouth and Poole	(*)
	UKK22	Dorset CC	(*)
	UKK23	Somerset	
	UKK30	Cornwall and Isles of Scilly	(*)
	UKK41	Plymouth	(*)
	UKK42	Torbay	(*)
	UKK43	Devon CC	(*)
2014TC16RFCB041	FR-CH	(Interreg V-A) Francia-Svizzera	
	FR431	Doubs	(*)
	FR432	Jura	(*)
	FR434	Territoire de Belfort	(*)
	FR711	Ain	(*)
	FR718	Haute-Savoie	(*)
	CH011	Vaud	(**)
	CH012	Valais	(**)
	CH013	Genève	(**)
	CH021	Bern	(**)
	CH024	Neuchâtel	(**)
	CH025	Jura	(**)
	CH022	Freiburg	(**)

2014TC16RFCB042	IT-HR	(Interreg V-A) Italia-Croazia	
	HR031	Primorsko-goranska županija	(*)
	HR032	Ličko-senjska županija	(*)
	HR033	Zadarska županija	(*)
	HR034	Šibensko-kninska županija	(*)
	HR035	Splitsko-dalmatinska županija	(*)
	HR036	Istarska županija	(*)
	HR037	Dubrovačko-neretvanska županija	(*)
	HR04D	Karlovačka županija	(*)
	ITF12	Teramo	(*)
	ITF13	Pescara	(*)
	ITF14	Chieti	(*)
	ITF22	Campobasso	(*)
	ITF44	Brindisi	(*)
	ITF45	Lecce	(*)
	ITF46	Foggia	(*)
	ITF47	Bari	(*)
	ITF48	Barletta-Andria-Trani	(*)
	ITH35	Venezia	(*)
	ITH36	Padova	(*)
	ITH37	Rovigo	(*)
	ITH41	Pordenone	
	ITH42	Udine	(*)
	ITH43	Gorizia	(*)
	ITH44	Trieste	(*)
	ITH56	Ferrara	(*)
	ITH57	Ravenna	(*)
	ITH58	Forlì-Cesena	(*)
	ITH59	Rimini	(*)
	ITI31	Pesaro e Urbino	(*)
	ITI32	Ancona	(*)

	ITI33	Macerata	(*)
	ITI34	Ascoli Piceno	(*)
	ITI35	Fermo	(*)
2014TC16RFCB043	FR	(Interreg V-A) Francia (Saint Martin-Sint Maarten)	
	FR910 (part)	Saint-Martin	(*)
	SX	Sint Maarten	(**)
2014TC16RFCB044	BE-FR	(Interreg V-A) Belgio-Francia (France-Wallonie-Vlaanderen)	
	BE234	Arr. Gent	(*)
	BE235	Arr. Oudenaarde	
	BE251	Arr. Brugge	(*)
	BE252	Arr. Diksmuide	
	BE253	Arr. Ieper	(*)
	BE254	Arr. Kortrijk	(*)
	BE255	Arr. Oostende	(*)
	BE256	Arr. Roeselare	
	BE257	Arr. Tielt	
	BE258	Arr. Veurne	(*)
	BE321	Arr. Ath	(*)
	BE322	Arr. Charleroi	
	BE323	Arr. Mons	(*)
	BE324	Arr. Mouscron	(*)
	BE325	Arr. Soignies	
	BE326	Arr. Thuin	(*)
	BE327	Arr. Tournai	(*)
	BE341	Arr. Arlon	(*)
	BE342	Arr. Bastogne	(*)
	BE343	Arr. Marche-en-Famenne	
	BE344	Arr. Neufchâteau	(*)

	BE345	Arr. Virton	(*)
	BE351	Arr. Dinant	(*)
	BE352	Arr. Namur	
	BE353	Arr. Philippeville	(*)
	FR211	Ardennes	(*)
	FR213	Marne	
	FR221	Aisne	(*)
	FR222	Oise	
	FR223	Somme	(*)
	FR301	Nord	(*)
	FR302	Pas-de-Calais	(*)
2014TC16RFCB045	FR-BE-DE-LUX	(Interreg V-A) Francia-Belgio-Germania-Lussemburgo (Grande Région / Großregion)	
	BE331	Arr. Huy	
	BE332	Arr. Liège	(*)
	BE334	Arr. Waremme	
	BE335	Arr. Verviers — communes francophones	(*)
	BE336	Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft	(*)
	BE341	Arr. Arlon	(*)
	BE342	Arr. Bastogne	(*)
	BE343	Arr. Marche-en-Famenne	
	BE344	Arr. Neufchâteau	(*)
	BE345	Arr. Virton	(*)
	DEB21	Trier, Kreisfreie Stadt	(*)
	DEB23	Eifelkreis Bitburg-Prüm	(*)
	DEB25	Trier-Saarburg	(*)
	DEB37	Pirmasens, Kreisfreie Stadt	(*)
	DEB3A	Zweibrücken, Kreisfreie Stadt	(*)
	DEB3K	Südwestpfalz	(*)
	DEC01	Regionalverband Saarbrücken	(*)

	DEC02	Merzig-Wadern	(*)
	DEC04	Saarlouis	(*)
	DEC05	Saarpfalz-Kreis	(*)
	DEB15	Birkenfeld	
	DEB22	Bernkastel-Wittlich	
	DEB24	Vulkaneifel	(*)
	DEB31	Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt	
	DEB32	Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt	
	DEB33	Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt	(*)
	DEB34	Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt	
	DEB35	Mainz, Kreisfreie Stadt	
	DEB36	Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt	
	DEB38	Speyer, Kreisfreie Stadt	
	DEB39	Worms, Kreisfreie Stadt	
	DEB3B	Alzey-Worms	
	DEB3C	Bad Dürkheim	
	DEB3D	Donnersbergkreis	
	DEB3E	Germersheim	(*)
	DEB3F	Kaiserslautern, Landkreis	
	DEB3G	Kusel	
	DEB3H	Südliche Weinstraße	(*)
	DEB3I	Rhein-Pfalz-Kreis	
	DEB3J	Mainz-Bingen	
	DEC03	Neunkirchen	
	DEC06	St. Wendel	
	FR411	Meurthe-et-Moselle	(*)
	FR412	Meuse	(*)
	FR413	Moselle	(*)
	FR414	Vosges	
	LU000	Luxembourg	(*)

2014TC16RFCB046	BE-NL	(Interreg V-A) Belgio-Paesi Bassi (Vlaanderen-Nederland)	
	BE211	Arr. Antwerpen	(*)
	BE212	Arr. Mechelen	
	BE213	Arr. Turnhout	(*)
	BE221	Arr. Hasselt	(*)
	BE222	Arr. Maaseik	(*)
	BE223	Arr. Tongeren	(*)
	BE231	Arr. Aalst	
	BE232	Arr. Dendermonde	
	BE233	Arr. Eeklo	(*)
	BE234	Arr. Gent	(*)
	BE235	Arr. Oudenaarde	
	BE236	Arr. Sint-Niklaas	(*)
	BE242	Arr. Leuven	
	BE251	Arr. Brugge	(*)
	BE252	Arr. Diksmuide	
	BE254	Arr. Kortrijk	(*)
	BE255	Arr. Oostende	(*)
	BE256	Arr. Roeselare	
	BE257	Arr. Tielt	
	NL341	Zeeuwsch-Vlaanderen	(*)
	NL342	Overig Zeeland	(*)
	NL411	West-Noord-Brabant	(*)
	NL412	Midden-Noord-Brabant	(*)
	NL413	Noordoost-Noord-Brabant	(*)
	NL414	Zuidoost-Noord-Brabant	(*)
	NL421	Noord-Limburg	(*)
	NL422	Midden-Limburg	(*)
	NL423	Zuid-Limburg	(*)

2014TC16RFCB047	UK-IE	(Interreg V-A) Regno Unito-Irlanda (Ireland-Northern Ireland-Scotland)	
	IE011	Border	(*)
	UKM32	Dumfries & Galloway	(*)
	UKM33	East Ayrshire and North Ayrshire mainland	(*)
	UKM37	South Ayrshire	(*)
	UKM63	Lochaber, Skye & Lochalsh, Arran & Cumbrae and Argyll & Bute	(*)
	UKN03	East of Northern Ireland	(*)
	UKN04	North of Northern Ireland	(*)
	UKN05	West and South of Northern Ireland	(*)
	UKM64	Eilean Siar (Western Isles)	
	UKN01	Belfast	
	UKN02	Outer Belfast	
2014TC16RFCB048	UK-IE	(Interreg V-A) Regno Unito-Irlanda (Ireland-Wales)	
	IE021	Dublin	(*)
	IE022	Mid-East	(*)
	IE024	South-East (IE)	(*)
	IE025	South-West (IE)	
	UKL11	Isle of Anglesey	(*)
	UKL12	Gwynedd	(*)
	UKL13	Conwy and Denbighshire	(*)
	UKL14	South West Wales	(*)
	UKL18	Swansea	
	UKL23	Flintshire and Wrexham	
2014TC16RFCB049	HU-RO	(Interreg V-A) Ungheria-Romania	
	HU321	Hajdú-Bihar	(*)
	HU323	Szabolcs-Szatmár-Bereg	(*)

	HU332	Békés	(*)
	HU333	Csongrád	(*)
	RO111	Bihor	(*)
	RO115	Satu Mare	(*)
	RO421	Arad	(*)
	RO424	Timiș	(*)
2014TC16RFCB050	EE-LV	(Interreg V-A) Estonia-Lettonia	
	EE004	Lääne-Eesti	(*)
	EE008	Lõuna-Eesti	(*)
	LV003	Kurzeme	(*)
	LV006	Rīga	(*)
	LV007	Pierīga	(*)
	LV008	Vidzeme	(*)
2014TC16RFCB051	FR	(Interreg V-A) Francia (Mayotte/Comores/Madagascar)	
	YT	Mayotte	
	KM	Comoros	(**)
	MG	Madagascar	(**)
2014TC16RFCB052	IT-AT	(Interreg V-A) Italia-Austria	
	AT211	Klagenfurt-Villach	(*)
	AT212	Oberkärnten	(*)
	AT213	Unterkärnten	(*)
	AT321	Lungau	
	AT322	Pinzgau-Pongau	(*)
	AT323	Salzburg und Umgebung	(*)
	AT331	Außerfern	(*)
	AT332	Innsbruck	(*)
	AT333	Osttirol	(*)

	AT334	Tiroler Oberland	(*)
	AT335	Tiroler Unterland	(*)
	ITH10	Bolzano-Bozen	(*)
	ITH32	Vicenza	
	ITH33	Belluno	(*)
	ITH34	Treviso	
	ITH41	Pordenone	
	ITH42	Udine	(*)
	ITH43	Gorizia	(*)
	ITH44	Trieste	(*)
2014TC16RFCB053	SI-HU	(Interreg V-A) Slovenia-Ungheria	
	HU222	Vas	(*)
	HU223	Zala	(*)
	SI011	Pomurska	(*)
	SI012	Podravska	(*)
2014TC16RFCB054	SI-AT	(Interreg V-A) Slovenia-Austria	
	AT111	Mittelburgenland	(*)
	AT113	Südburgenland	(*)
	AT211	Klagenfurt-Villach	(*)
	AT212	Oberkärnten	(*)
	AT213	Unterkärnten	(*)
	AT221	Graz	
	AT223	Östliche Obersteiermark	
	AT224	Oststeiermark	(*)
	AT225	West- und Südsteiermark	(*)
	AT226	Westliche Obersteiermark	
	SI011	Pomurska	(*)
	SI012	Podravska	(*)

	SI013	Koroška	(*)
	SI014	Savinjska	(*)
	SI015	Zasavska	
	SI021	Osrednjeslovenska	
	SI022	Gorenjska	(*)
	SI023	Goriška	(*)
2014TC16RFCB055	EL-CY	(Interreg V-A) Grecia-Cipro	
	CY000	Κύπρος (Κύπρος)	(*)
	EL411	Λέσβος (Lesvos)	(*)
	EL412	Σάμος (Samos)	(*)
	EL413	Χίος (Chios)	(*)
	EL421	Δωδεκάνησος (Dodekanisos)	(*)
	EL422	Κυκλάδες (Kyklades)	(*)
	EL431	Ηράκλειο (Irakleio)	(*)
	EL432	Λασιθί (Lasithi)	(*)
	EL433	Ρεθύμνη (Rethymni)	(*)
	EL434	Χανιά (Chania)	(*)
2014TC16RFCB056	DE-DK	(Interreg V-A) Germania-Danimarca	
	DEF01	Flensburg, Kreisfreie Stadt	(*)
	DEF02	Kiel, Kreisfreie Stadt	(*)
	DEF03	Lübeck, Kreisfreie Stadt	(*)
	DEF04	Neumünster, Kreisfreie Stadt	
	DEF07	Nordfriesland	(*)
	DEF08	Ostholstein	(*)
	DEF0A	Plön	(*)
	DEF0B	Rendsburg-Eckernförde	(*)
	DEF0C	Schleswig-Flensburg	(*)
	DK021	Østsjælland	(*)

	DK022	Vest- og Sydsjælland	(*)
	DK031	Fyn	(*)
	DK032	Sydjylland	(*)
2014TC16RFPC001	IE/UK	Irlanda-Regno Unito (PEACE)	
	IE011	Border	(*)
	UKN03	East of Northern Ireland	(*)
	UKN04	North of Northern Ireland	(*)
	UKN05	West and South of Northern Ireland	(*)
	UKN01	Belfast	
	UKN02	Outer Belfast	
Nell'ambito della cooperazione transnazionale Caraibi	FR	(Interreg V-A) Francia (Guadeloupe-Martinique-Organisation des Etats de la Caraïbe orientale)	
	FR910	Guadeloupe	(*)
	FR920	Martinique	(*)
	AG	Antigua and Barbuda	(**)
	AI	Anguilla (Overseas country and territory)	(**)
	DM	Dominica	(**)
	GD	Grenada	(**)
	MS	Montserrat (Overseas country and territory)	(**)
	KN	Saint Kitts and Nevis	(**)
	LC	Saint Lucia	(**)
	VC	Saint Vincent and the Grenadines	(**)
	VG	British Virgin Islands (Overseas country and territory)	(**)
Nell'ambito della cooperazione transnazionale Oceano Indiano	FR	(Interreg V-A) Francia (Réunion-Pays de la Commission de l'Océan Indien)	
	FR940	Réunion	
	MU	Maurice	(**)

	MG	Madagascar	(**)
	KM	Comoros	(**)
	SC	Seychelles	(**)
Nell'ambito della cooperazione transna- zionale Amazzonia	FR	(Interreg V-A) Francia/Guiana-Brasile-Suriname (Amazonie)	
	FR930	Guyane	(*)
	BR	Stato di Amapa	(**)
	SR	Suriname	(**)

(*) Regioni figuranti nell'elenco delle regioni cui sono destinate le dotazioni del FESR.

(**) Regioni di paesi terzi o di paesi e territori d'oltremare (PTOM).

ALLEGATO II

Regioni prese in considerazione per le dotazioni del FESR alla cooperazione transfrontaliera, ma non appartenenti alle zone contemplate da un programma transfrontaliero di cui all'allegato I

BG341	Бургас (Burgas)
BG343	Ямбол (Yambol)
BG412	София (Sofia)
BG414	Перник (Pernik)
BG415	Кюстендил (Kjuzendil)
EL123	Κιλκίς (Kilkis)
EL124	Πέλλα (Pella)
EL127	Χαλκιδική (Chalkidiki)
EL132	Καστοριά (Kastoria)
EL134	Φλώρινα (Florina)
EL143	Μαγνησία (Magnisia)
EL242	Εύβοια (Evoia)
ES611	Almería
ES614	Granada
ES617	Málaga
ES630	Ceuta
ES640	Melilla
HR04A	Brodsko-posavska županija
HR04E	Sisačko-moslavačka županija
HU331	Bács-Kiskun
PL122	Ostrołęcko-siedlecki
PL311	Bialski
PL312	Chełmsko-zamojski
PL344	Łomżyński
PL622	Olsztyński
RO114	Maramureș
RO212	Botoșani
RO213	Iași
RO215	Suceava
RO216	Vaslui

RO221	Brăila
RO224	Galați
RO225	Tulcea
RO422	Caraș-Severin
FI1D1	Etelä-Savo
FI1D3	Pohjois-Karjala
FI1D4	Kainuu

ALLEGATO III

Elenco delle zone che ricevono un sostegno, ripartite per programma di cooperazione transfrontaliera**(Interreg V-B) ADRIATICO-MAR IONIO**

EL11	Ανατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki Makedonia, Thraki)
EL12	Κεντρική Μακεδονία (Kentriki Makedonia)
EL13	Δυτική Μακεδονία (Dytiki Makedonia)
EL14	Θεσσαλία (Thessalia)
EL21	Ήπειρος (Ipeiros)
EL22	Ιόνια Νησιά (Ionia Nisia)
EL23	Δυτική Ελλάδα (Dytiki Ellada)
EL24	Στερεά Ελλάδα (Sterea Ellada)
EL25	Πελοπόννησος (Peloponnisos)
EL30	Αττική (Attiki)
EL41	Βόρειο Αιγαίο (Voreio Aigaio)
EL42	Νότιο Αιγαίο (Notio Aigaio)
EL43	Κρήτη (Kriti)
HR03	Jadranska Hrvatska
HR04	Kontinentalna Hrvatska
ITC4	Lombardia
ITF1	Abruzzo
ITF2	Molise
ITF4	Puglia
ITF5	Basilicata
ITF6	Calabria
ITG1	Sicilia
ITH1	Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen
ITH2	Provincia Autonoma di Trento
ITH3	Veneto
ITH4	Friuli-Venezia Giulia
ITH5	Emilia-Romagna
ITI2	Umbria
ITI3	Marche
SI01	Vzhodna Slovenija
SI02	Zahodna Slovenija

I seguenti paesi terzi sono elencati a titolo puramente informativo:

AL	Albania
BA	Bosnia-Erzegovina
ME	Montenegro
RS	Serbia

(Interreg V-B) AREA ALPINA

DE13	Freiburg
DE14	Tübingen
DE21	Oberbayern
DE27	Schwaben
FR42	Alsace
FR43	Franche-Comté
FR71	Rhône-Alpes
FR82	Provence-Alpes-Côte d'Azur
ITC1	Piemonte
ITC2	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
ITC3	Liguria
ITC4	Lombardia
ITH1	Provincia autonoma di Bolzano/Bozen
ITH2	Provincia autonoma di Trento
ITH3	Veneto
ITH4	Friuli Venezia Giulia
AT11	Burgenland
AT12	Niederösterreich
AT13	Wien
AT21	Kärnten
AT22	Steiermark
AT31	Oberösterreich
AT32	Salzburg
AT33	Tirol
AT34	Vorarlberg
SI01	Vzhodna Slovenija
SI02	Zahodna Slovenija

I seguenti paesi terzi sono elencati a titolo puramente informativo:

CH	Svizzera
LI	Liechtenstein

(Interreg V-B) AREA ATLANTICA

ES11	Galicia
ES12	Principado de Asturias
ES13	Cantabria
ES21	País Vasco
ES22	Comunidad Foral de Navarra
ES612	Cádiz
ES615	Huelva

ES618	Sevilla
ES70	Canarias
FR23	Haute-Normandie
FR25	Basse-Normandie
FR51	Pays de la Loire
FR52	Bretagne
FR53	Poitou-Charentes
FR61	Aquitaine
IE01	Border, Midland and Western
IE02	Southern and Eastern
PT11	Norte
PT15	Algarve
PT16	Centro (PT)
PT17	Lisboa
PT18	Alentejo
PT20	Região Autónoma dos Açores
PT30	Região Autónoma da Madeira
UKD1	Cumbria
UKD3	Greater Manchester
UKD4	Lancashire
UKD6	Cheshire
UKD7	Merseyside
UKK1	Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area
UKK2	Dorset and Somerset
UKK3	Cornwall and Isles of Scilly
UKK4	Devon
UKL1	West Wales and The Valleys
UKL2	East Wales
UKM3	South Western Scotland
UKM6	Highlands and Islands
UKN0	Northern Ireland

(Interreg V-B) MAR BALTICO

DK01	Hovedstaden
DK02	Sjælland
DK03	Syddanmark
DK04	Midtjylland
DK05	Nordjylland
DE30	Berlin
DE40	Brandenburg
DE50	Bremen

DE60	Hamburg
DE80	Mecklenburg-Vorpommern
DE93	Lüneburg
DEF0	Schleswig-Holstein
EE00	Eesti
LV00	Latvija
LT00	Lietuva
PL11	Łódzkie
PL12	Mazowieckie
PL21	Małopolskie
PL22	Śląskie
PL31	Lubelskie
PL32	Podkarpackie
PL33	Świętokrzyskie
PL34	Podlaskie
PL41	Wielkopolskie
PL42	Zachodniopomorskie
PL43	Lubuskie
PL51	Dolnośląskie
PL52	Opolskie
PL61	Kujawsko-Pomorskie
PL62	Warmińsko-Mazurskie
PL63	Pomorskie
FI19	Länsi-Suomi
FI1B	Helsinki-Uusimaa
FI1C	Etelä-Suomi
FI1D	Pohjois- ja Itä-Suomi
FI20	Åland
SE11	Stockholm
SE12	Östra Mellansverige
SE21	Småland med öarna
SE22	Sydsverige
SE23	Västsverige
SE31	Norra Mellansverige
SE32	Mellersta Norrland
SE33	Övre Norrland

I seguenti paesi terzi o loro parti sono elencati a titolo puramente informativo:

BY	Bielorussia
NO	Norvegia
RU	Arkhangelskaya Oblast
RU	Kaliningradskaya Oblast
RU	Repubblica di Karelya

RU	Repubblica di Komi
RU	Leningradskaya Oblast
RU	Murmanskaya Oblast
RU	Nenetskiy Okrug
RU	Novgorodskaya Oblast
RU	Pskovskaya Oblast
RU	San Pietroburgo
RU	Vologda Oblast

(Interreg V-B) CARAIBI

FR91	Guadeloupe/Saint-Martin
FR92	Martinique
FR93	Guyane

I seguenti paesi e territori d'oltremare (PTOM) e paesi terzi o loro parti sono elencati a titolo puramente informativo:

AG	Antigua e Barbuda
AI	Anguilla (PTOM)
BQ	Bonaire (PTOM)
BQ	Sint Eustatius (PTOM)
BQ	Saba (PTOM)
CW	Curaçao (PTOM)
SX	Sint Maarten (PTOM)
AW	Aruba (PTOM)
BB	Barbados
BM	Bermuda (PTOM)
BS	Bahamas
BZ	Belize
CO	Colombia
CR	Costa Rica
CU	Cuba
DM	Dominica
DO	Repubblica dominicana
GD	Grenada
GT	Guatemala
GY	Guyana
HN	Honduras
HT	Haiti
JM	Jamaica
KN	Saint Kitts e Nevis
KY	Isole Cayman (PTOM)

LC	Santa Lucia
MS	Montserrat (PTOM)
MX	Messico
NI	Nicaragua
PA	Panama
PR	Portorico
SR	Suriname
SV	El Salvador
TC	Isole Turks e Caicos (PTOM)
TT	Trinidad e Tobago
VC	Saint Vincent e Grenadine
VE	Venezuela
VG	Isole Vergini britanniche (PTOM)
BR	Brasile (unicamente gli Stati di Amapa, Para, Amazonas e Roraima)

(Interreg V-B) EUROPA CENTRALE

CZ01	Praha
CZ02	Střední Čechy
CZ03	Jihozápad
CZ04	Severozápad
CZ05	Severovýchod
CZ06	Jihovýchod
CZ07	Střední Morava
CZ08	Moravskoslezsko
DE11	Stuttgart
DE12	Karlsruhe
DE13	Freiburg
DE14	Tübingen
DE21	Oberbayern
DE22	Niederbayern
DE23	Oberpfalz
DE24	Oberfranken
DE25	Mittelfranken
DE26	Unterfranken
DE27	Schwaben
DE30	Berlin
DE40	Brandenburg
DE80	Mecklenburg-Vorpommern
DED2	Dresden
DED4	Chemnitz

DED5	Leipzig
DEE0	Sachsen-Anhalt
DEG0	Thüringen
ITC1	Piemonte
ITC2	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
ITC3	Liguria
ITC4	Lombardia
ITH1	Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen
ITH2	Provincia Autonoma di Trento
ITH3	Veneto
ITH4	Friuli-Venezia Giulia
ITH5	Emilia-Romagna
HR03	Jadranska Hrvatska
HR04	Kontinentalna Hrvatska
HU10	Közép-Magyarország
HU21	Közép-Dunántúl
HU22	Nyugat-Dunántúl
HU23	Dél-Dunántúl
HU31	Észak-Magyarország
HU32	Észak-Alföld
HU33	Dél-Alföld
AT11	Burgenland (AT)
AT12	Niederösterreich
AT13	Wien
AT21	Kärnten
AT22	Steiermark
AT31	Oberösterreich
AT32	Salzburg
AT33	Tirol
AT34	Vorarlberg
PL11	Łódzkie
PL12	Mazowieckie
PL21	Małopolskie
PL22	Śląskie
PL31	Lubelskie
PL32	Podkarpackie
PL33	Świętokrzyskie
PL34	Podlaskie
PL41	Wielkopolskie

PL42	Zachodniopomorskie
PL43	Lubuskie
PL51	Dolnośląskie
PL52	Opolskie
PL61	Kujawsko-Pomorskie
PL62	Warmińsko-Mazurskie
PL63	Pomorskie
SI01	Vzhodna Slovenija
SI02	Zahodna Slovenija
SK01	Bratislavský kraj
SK02	Západné Slovensko
SK03	Stredné Slovensko
SK04	Východné Slovensko

(Interreg V-B) DANUBIO

AT11	Burgenland (AT)
AT12	Niederösterreich
AT13	Wien
AT21	Kärnten
AT22	Steiermark
AT31	Oberösterreich
AT32	Salzburg
AT33	Tirol
AT34	Vorarlberg
BG31	Северозападен (Severozapaden)
BG32	Северен централен (Severen tsentralen)
BG33	Североизточен (Severoiztochen)
BG34	Югоизточен (Yugoiztochen)
BG41	Югозападен (Yugozapaden)
BG42	Южен централен (Yuzhen tsentralen)
CZ01	Praha
CZ02	Střední Čechy
CZ03	Jihozápad
CZ04	Severozápad
CZ05	Severovýchod
CZ06	Jihovýchod
CZ07	Střední Morava
CZ08	Moravskoslezsko
DE11	Stuttgart
DE12	Karlsruhe

DE13	Freiburg
DE14	Tübingen
DE21	Oberbayern
DE22	Niederbayern
DE23	Oberpfalz
DE24	Oberfranken
DE25	Mittelfranken
DE26	Unterfranken
DE27	Schwaben
HR03	Jadranska Hrvatska
HR04	Kontinentalna Hrvatska
HU10	Közép-Magyarország
HU21	Közép-Dunántúl
HU22	Nyugat-Dunántúl
HU23	Dél-Dunántúl
HU31	Észak-Magyarország
HU32	Észak-Alföld
HU33	Dél-Alföld
RO11	Nord-Vest
RO12	Centru
RO21	Nord-Est
RO22	Sud-Est
RO31	Sud-Muntenia
RO32	Bucureşti-Ilfov
RO41	Sud-Vest Oltenia
RO42	Vest
SI01	Vzhodna Slovenija
SI02	Zahodna Slovenija
SK01	Bratislavský kraj
SK02	Západné Slovensko
SK03	Stredné Slovensko
SK04	Východné Slovensko

I seguenti paesi terzi o loro parti sono elencati a titolo puramente informativo:

BA	Bosnia-Erzegovina
ME	Montenegro
RS	Serbia
MD	Moldova
UA	Chernivetska Oblast
UA	Ivano-Frankiviska Oblast
UA	Zakarpatska Oblast
UA	Odessa Oblast

(Interreg V-B) OCEANO INDIANO

FR94	Réunion
YT	Mayotte

I seguenti PTOM e paesi terzi sono elencati a titolo puramente informativo:

KM	Comore
MG	Madagascar
MU	Maurizio
SC	Seychelles
ZA	Sudafrica
TZ	Tanzania
MZ	Mozambico
KE	Kenya
IN	India
LK	Sri Lanka
MV	Maldive
TF	Terre australi e antartiche francesi (PTOM)
AU	Australia

(Nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera 2014TC16RFCB007) MAC (Madeira-Azzorre-Canarie)

ES70	Canarias
PT20	Região Autónoma dos Açores
PT30	Região Autónoma de Madeira

I seguenti paesi terzi o loro parti sono elencati a titolo puramente informativo:

CV	Cabo Verde
MR	Mauritania
SN	Senegal

(Interreg V-B) MEDITERRANEO ⁽¹⁾

EL 11	Ανατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki Makedonia, Thraki)
EL12	Κεντρική Μακεδονία (Kentriki Makedonia)
EL13	Δυτική Μακεδονία (Dytiki Makedonia)
EL14	Θεσσαλία (Thessalia)
EL21	Ήπειρος (Ipeiros)
EL22	Ιόνια Νησιά (Ionia Nisia)
EL23	Δυτική Ελλάδα (Dytiki Ellada)

⁽¹⁾ L'area include anche Gibilterra.

EL24	Στερεά Ελλάδα (Sterea Ellada)
EL25	Πελοπόννησος (Peloponnisos)
EL30	Αττική (Attiki)
EL41	Βόρειο Αιγαίο (Voreio Aigaio)
EL42	Νότιο Αιγαίο (Notio Aigaio)
EL43	Κρήτη (Kriti)
ES24	Aragón
ES51	Cataluña
ES52	Comunidad Valenciana
ES53	Illes Balears
ES61	Andalucía
ES62	Región de Murcia
ES63	Ciudad Autónoma de Ceuta
ES64	Ciudad Autónoma de Melilla
FR62	Midi-Pyrénées
FR71	Rhône-Alpes
FR81	Languedoc-Roussillon
FR82	Provence-Alpes-Côte d'Azur
FR83	Corse
HR03	Jadranska Hrvatska
HR04	Kontinentalna Hrvatska
ITC1	Piemonte
ITC2	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
ITC3	Liguria
ITC4	Lombardia
ITF1	Abruzzo
ITF2	Molise
ITF3	Campania
ITF4	Puglia
ITF5	Basilicata
ITF6	Calabria
ITG1	Sicilia
ITG2	Sardegna
ITH3	Veneto
ITH4	Friuli-Venezia Giulia
ITH5	Emilia-Romagna
ITI1	Toscana
ITI2	Umbria
ITI3	Marche

IT14	Lazio
CY00	Κύπρος (Kypros)
MT00	Malta
PT15	Algarve
PT17	Lisboa
PT18	Alentejo
SI01	Vzhodna Slovenija
SI02	Zahodna Slovenija

I seguenti paesi terzi sono elencati a titolo puramente informativo:

AL	Albania
BA	Bosnia-Erzegovina
ME	Montenegro

(Interreg V-B) ZONE PERIFERICHE SETTENTRIONALI E ARTICHE

IE01	Border, Midland and Western
IE02	Southern and Eastern
FI19	Länsi-Suomi
FI1D	Pohjois- ja Itä-Suomi
SE32	Mellersta Norrland
SE33	Övre Norrland
UKM3	South Western Scotland
UKM6	Highlands and Islands
UKN0	Northern Ireland

I seguenti PTOM, paesi terzi e altre zone sono elencati a titolo puramente informativo:

FO	Fær Øer
GL	Groenlandia (PTOM)
IS	Islanda
NO05	Vestlandet
NO06	Trøndelag
NO07	Nord-Norge
NO043	Rogaland
SJ	Svalbard e Jan Mayen

(Interreg V-B) MARE DEL NORD

BE21	Prov. Antwerpen
BE23	Prov. Oost-Vlaanderen
BE25	Prov. West-Vlaanderen
DK01	Hovedstaden

DK02	Sjælland
DK03	Syddanmark
DK04	Midtjylland
DK05	Nordjylland
DE50	Bremen
DE60	Hamburg
DE91	Braunschweig
DE92	Hannover
DE93	Lüneburg
DE94	Weser-Ems
DEF0	Schleswig-Holstein
NL11	Groningen
NL12	Friesland
NL13	Drenthe
NL21	Overijssel
NL23	Flevoland
NL32	Noord-Holland
NL33	Zuid-Holland
NL34	Zeeland
SE22	Sydsverige (Skåne län)
SE31	Norra Mellansverige (Värmlands län)
SE21	Småland med öarna (Kronobergs län)
SE23	Västsverige
UKC1	Tees Valley and Durham
UKC2	Northumberland and Tyne and Wear
UKE1	East Yorkshire and Northern Lincolnshire
UKE2	North Yorkshire
UKE3	South Yorkshire
UKE4	West Yorkshire
UKF1	Derbyshire and Nottinghamshire
UKF2	Leicestershire, Rutland and Northamptonshire
UKF3	Lincolnshire
UKH1	East Anglia
UKH3	Essex
UKJ4	Kent
UKM5	North Eastern Scotland
UKM2	Eastern Scotland
UK M6	Highlands and Islands

Il seguente paese terzo è elencato a titolo puramente informativo:

NO Norvegia

(Interreg V-B) EUROPA NORD-OCCIDENTALE

BE10	Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BE21	Prov. Antwerpen
BE22	Prov. Limburg (BE)
BE23	Prov. Oost-Vlaanderen
BE24	Prov. Vlaams-Brabant
BE25	Prov. West-Vlaanderen
BE31	Prov. Brabant Wallon
BE32	Prov. Hainaut
BE33	Prov. Liège
BE34	Prov. Luxembourg (BE)
BE35	Prov. Namur
DE11	Stuttgart
DE12	Karlsruhe
DE13	Freiburg
DE14	Tübingen
DE24	Oberfranken
DE25	Mittelfranken
DE26	Unterfranken
DE27	Schwaben
DE71	Darmstadt
DE72	Gießen
DE73	Kassel
DEA1	Düsseldorf
DEA2	Köln
DEA3	Münster
DEA4	Detmold
DEA5	Arnsberg
DEB1	Koblenz
DEB2	Trier
DEB3	Rheinhessen-Pfalz
DEC0	Saarland
FR10	Île de France
FR21	Champagne-Ardenne
FR22	Picardie
FR23	Haute-Normandie
FR24	Centre
FR25	Basse-Normandie
FR26	Bourgogne

FR30	Nord-Pas-de-Calais
FR41	Lorraine
FR42	Alsace
FR43	Franche-Comté
FR51	Pays de la Loire
FR52	Bretagne
IE01	Border, Midland and Western
IE02	Southern and Eastern
LU00	Luxembourg
NL21	Overijssel
NL22	Gelderland
NL23	Flevoland
NL31	Utrecht
NL32	Noord-Holland
NL33	Zuid-Holland
NL34	Zeeland
NL41	Noord-Brabant
NL42	Limburg (NL)
UKC1	Tees Valley and Durham
UKC2	Northumberland and Tyne and Wear
UKD1	Cumbria
UKD6	Cheshire
UKD3	Greater Manchester
UKD4	Lancashire
UKD7	Merseyside
UKE1	East Yorkshire and Northern Lincolnshire
UKE2	North Yorkshire
UKE3	South Yorkshire
UKE4	West Yorkshire
UKF1	Derbyshire and Nottinghamshire
UKF2	Leicestershire, Rutland and Northamptonshire
UKF3	Lincolnshire
UKG1	Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire
UKG2	Shropshire and Staffordshire
UKG3	West Midlands
UKH1	East Anglia
UKH2	Bedfordshire and Hertfordshire
UKH3	Essex
UKI1	Inner London
UKI2	Outer London
UKJ1	Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

UKJ2	Surrey, East and West Sussex
UKJ3	Hampshire and Isle of Wight
UKJ4	Kent
UKK1	Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area
UKK2	Dorset and Somerset
UKK3	Cornwall and Isles of Scilly
UKK4	Devon
UKL1	West Wales and The Valleys
UKL2	East Wales
UKM5	North Eastern Scotland
UKM2	Eastern Scotland
UKM3	South Western Scotland
UKM6	Highlands and Islands
UKN0	Northern Ireland

Il seguente paese terzo è elencato a titolo puramente informativo:

CH Svizzera

(Interreg V-B) AMAZZONIA

FR93 Guyane

I seguenti paesi terzi o loro parti sono elencati a titolo puramente informativo:

BR Brasile (unicamente gli Stati di Amapa, Para e Amazonas)

SR Suriname

GY Guyana

(Interreg V-B) EUROPA SUD-OCCIDENTALE ⁽¹⁾

ES11	Galicia
ES12	Principado de Asturias
ES13	Cantabria
ES21	País Vasco
ES22	Comunidad Foral de Navarra
ES23	La Rioja
ES24	Aragón
ES30	Comunidad de Madrid
ES41	Castilla y León
ES42	Castilla-La Mancha

⁽¹⁾ L'area include anche Gibilterra.

ES43	Extremadura
ES51	Cataluña
ES52	Comunidad Valenciana
ES53	Illes Balears
ES61	Andalucía
ES62	Región de Murcia
ES63	Ciudad Autónoma de Ceuta
ES64	Ciudad Autónoma de Melilla
FR53	Poitou-Charentes
FR61	Aquitaine
FR62	Midi-Pyrénées
FR63	Limousin
FR72	Auvergne
FR81	Languedoc-Roussillon
PT11	Norte
PT15	Algarve
PT16	Centro (PT)
PT17	Lisboa
PT18	Alentejo

Il seguente paese terzo è elencato a titolo puramente informativo:

AD	Andorra
----	---------

(Interreg V-B) BALKANI-MEDITERRANEO

BG31	Северозападен (Severozapaden)
BG32	Северен централен (Severen tsentralen)
BG33	Североизточен (Severoiztochen)
BG34	Югоизточен (Yugoiztochen)
BG41	Югозападен (Yugozapaden)
BG42	Южен централен (Yuzhen tsentralen)
EL11	Ανατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki Makedonia, Thraki)
EL12	Κεντρική Μακεδονία (Kentriki Makedonia)
EL13	Δυτική Μακεδονία (Dytiki Makedonia)
EL14	Θεσσαλία (Thessalia)
EL21	Ήπειρος (Ipeiros)
EL22	Ιόνια Νησιά (Ionia Nisia)
EL23	Δυτική Ελλάδα (Dytiki Ellada)
EL24	Στερεά Ελλάδα (Sterea Ellada)
EL25	Πελοπόννησος (Peloponnisos)

EL30	Αττική (Attiki)
EL41	Βόρειο Αιγαίο (Voreio Aigaio)
EL42	Νότιο Αιγαίο (Notio Aigaio)
EL43	Κρήτη (Kriti)
CY00	Κύπρος (Κύpros)

I seguenti paesi terzi sono elencati a titolo puramente informativo:

MK	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia
AL	Albania

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2014****relativa a emissioni storiche del trasporto aereo aggiuntive e quote aggiuntive assegnate al trasporto aereo per tenere conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/389/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'atto di adesione della Croazia ⁽¹⁾, in particolare la sezione 10 (I), paragrafo 1, lettera a), dell'allegato V,

considerando quanto segue:

- (1) la sezione 10 (I), paragrafo 1, lettera a), punto i), dell'allegato V dell'atto di adesione della Croazia, relativo all'inclusione di tutti i voli tra due aerodromi situati nel territorio croato e di tutti i voli tra un aerodromo situato nel territorio croato e un aerodromo situato in un paese esterno al SEE (nel prosieguo: «attività di trasporto aereo supplementari»), stabilisce che, in deroga all'articolo 3 *quater*, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 1 della citata direttiva con inizio il 1° gennaio 2013, ha inizio il 1° gennaio 2014 per le attività di trasporto aereo supplementari.
- (2) A norma della sezione 10 (I), paragrafo 1, lettera a), punto ii), dell'allegato V, dell'atto di adesione della Croazia, e in deroga all'articolo 3 *quater*, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione, seguendo la procedura di cui alla stessa disposizione, decide in merito alle emissioni storiche del trasporto aereo per le attività di trasporto aereo supplementari entro un periodo di sei mesi dalla data di adesione.
- (3) La quantità totale di quote di emissioni da assegnare agli operatori aerei è definita come percentuale delle emissioni storiche del trasporto aereo. All'articolo 3, lettera s), della direttiva 2003/87/CE le emissioni storiche del trasporto aereo sono definite come la media delle emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005 e 2006 dagli aeromobili che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I della stessa direttiva. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 *quater*, paragrafo 2, di detta direttiva, la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei è calcolata sulla base della media delle emissioni storiche.
- (4) In conformità all'articolo 18 *ter* della direttiva 2003/87/CE la Commissione è stata coadiuvata da Eurocontrol ai fini del calcolo delle emissioni storiche del trasporto aereo per le attività di trasporto aereo supplementari. Si è ritenuto che i migliori dati disponibili per calcolare le emissioni storiche fossero i dati completi relativi al traffico aereo contenuti nelle banche dati di Eurocontrol e provenienti dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta e dall'Unità centrale di gestione dei flussi di traffico aereo, che permettono di conoscere la durata effettiva della rotta di ogni singolo volo. Per ogni volo sono state calcolate le emissioni utilizzando le metodologie ANCAT 3 (Abatement of Nuisances Caused by Air Transport) e CASE (Calculation of Emissions by Selective Equivalence). Questo approccio, utilizzato per calcolare le emissioni storiche, è stato ulteriormente migliorato utilizzando le informazioni relative al consumo effettivo di carburante, fornite volontariamente da un numero rappresentativo di operatori aerei al fine di convalidare i risultati.
- (5) È stato calcolato che nell'anno civile 2004 le emissioni annue dovute alle attività di trasporto aereo supplementari degli aeromobili che svolgono una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE sono state pari a 114 024 tonnellate di CO₂. Le emissioni annue di detti aeromobili per gli anni civili 2005 e 2006 sono state calcolate rispettivamente in 126 827 e 127 120 tonnellate di CO₂. Le emissioni storiche del trasporto aereo sono pari a 122 657 tonnellate di CO₂.
- (6) A norma della sezione 10 (I), paragrafo 1, lettera a), punto viii), dell'allegato V, dell'atto di adesione della Croazia, e in deroga all'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2003/87/CE, per le attività di trasporto aereo

⁽¹⁾ GUL 112 del 24.4.2012, pag. 6.⁽²⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

supplementari il numero di quote da assegnare a titolo gratuito è calcolato moltiplicando il parametro di riferimento di cui all'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, lettera e), della citata direttiva, per la somma dei dati relativi alle tonnellate-chilometro dichiarati nelle domande trasmesse alla Commissione a norma della sezione 10 (I), paragrafo 1, lettera a), punto vi), dell'allegato V dell'atto di adesione della Croazia.

- (7) La Commissione ha analizzato le domande relative alle attività di trasporto aereo supplementari presentate dalla Croazia a norma della sezione 10 (I), paragrafo 1, lettera a), punto vi), dell'allegato V dell'atto di adesione della Croazia e i calcoli delle emissioni storiche del trasporto aereo per le attività di trasporto aereo supplementari forniti da Eurocontrol, pervenendo alla conclusione che il parametro di riferimento di cui all'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE non debba essere assoggettato a un fattore di correzione uniforme come previsto dalla sezione 10 (I), paragrafo 1, lettera a), punto viii), dell'allegato V dell'atto di adesione della Croazia.
- (8) A norma della sezione 10 (I), paragrafo 1, lettera a), punto iii), dell'allegato V dell'atto di adesione della Croazia, in deroga all'articolo 3 *quinqüies*, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, a decorrere dal 1° gennaio 2014 la percentuale di quote da mettere all'asta per le attività di trasporto aereo supplementari è la percentuale delle quote rimanenti dopo aver calcolato il numero delle quote da assegnare a titolo gratuito a norma dell'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva e il numero delle quote da accantonare in una riserva speciale a norma dell'articolo 3 *septies* della stessa direttiva.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono state valutate in sede di Comitato sui cambiamenti climatici.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le emissioni storiche del trasporto aereo per le attività di trasporto aereo supplementari sono pari a 122 657 tonnellate di CO₂.

Articolo 2

A livello unionale il numero totale di quote per le attività di trasporto aereo supplementari relative a ogni anno del periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è pari a 116 524.

Articolo 3

I risultati dei calcoli relativi al numero di quote da assegnare per attività di trasporto aereo supplementari in conformità al parametro di riferimento di cui all'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE, sono arrotondati per difetto alla quota più vicina.

Articolo 4

A livello unionale il numero totale di quote da assegnare a titolo gratuito per le attività di trasporto aereo supplementari relative a ogni anno del periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è pari a 41 584.

Articolo 5

A livello unionale il numero totale di quote supplementari da accantonare nella riserva speciale è pari a 3 495.

Articolo 6

A livello unionale il numero di quote supplementari per le attività di trasporto aereo da mettere all'asta per ogni anno del periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è pari a 71 445.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT